SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

172ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 1988

Presidenza del vice presidente TAVIANI,
indi del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

DISEGNI DI LEGGE

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1302:

PRESIDENTE 3

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1988, n. 382, recante contributi alle università non statali per l'anno finanziario 1988» **(1302)** (*Relazione orale*):

SPITELLA *(DC), relatore* 4, 16
VESENTINI *(Sin. Ind.)* 6
CALLARI GALLI *(PCI)* 9
MANZINI *(DC)* 13
* GALLONI, *ministro della pubblica istruzione* . *Pag.* 17
ALBERICI *(PCI)* 20
FASSINO *(Misto-PLI)* 22

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1306:

PRESIDENTE 23

Discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 5 settembre 1988, n. 390, recante disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica» **(1306)** (*Relazione orale*):

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 settembre

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

1988, n. 390, recante disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica»:

MEZZAPESA *(DC), relatore* ..... *Pag.* 23 e *passim*
NOCCHI *(PCI)* ..... 27 e *passim*
JERVOLINO RUSSO, *ministro senza portafoglio per gli affari sociali* ..... 31 e *passim*
CALLARI GALLI *(PCI)* 40

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 1988 42

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 43
Assegnazione 43
Presentazione di relazioni 44

DOCUMENTI

Richieste di parere a Commissioni permanenti 44

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Deferimento ..... *Pag.* 45

INCHIESTE PARLAMENTARI

Deferimento 45

PETIZIONI

Annunzio 45

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 45, 46
Da svolgere in Commissione 67

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente TAVIANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

FASSINO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Carli, Cuminetti, De Rosa, Emo Capodilista, Murmura, Natali, Nebbia, Strik Lievers.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Achilli, Cariglia, Falcucci, Orlando, Pozzo, Salvi, Serri, Spetič, in Cina, per attività della 3ª Commissione permanente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1302

PRESIDENTE. Poichè la 7ª Commissione permanente ha terminato questa mattina i suoi lavori, essa è autorizzata a riferire oralmente sul disegno di legge n. 1302 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1988, n. 382, recante contributi alle università non statali per l'anno finanziario 1988».

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1988, n. 382, recante contributi alle università non statali per l'anno finanziario 1988» (1302) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1988, n. 382,

recante contributi alle università non statali per l'anno finanziario 1988», per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

SPITELLA, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, il disegno di legge al nostro esame si propone di convertire in legge il decreto-legge 30 agosto 1988, n. 382, recante contributi alle università non statali per l'anno finanziario 1988.

Come i colleghi sanno, la legge n. 28 del 1980 e il decreto del Presidente della Repubblica di essa attuativo, n. 382, dello stesso anno, prevedevano una serie di norme innovative riguardanti l'ordinamento del personale docente e dei ricercatori delle università statali e prescrivevano alle università non statali abilitate a rilasciare titoli aventi valore legale di uniformarsi, entro i limiti previsti dall'ordinamento generale, a questo nuovo ordinamento del personale docente. Per tale ipotesi, l'articolo 122 del decreto n. 382 prevedeva un intervento finanziario dello Stato a sgravio parziale degli oneri derivanti dalla modifica dello stato giuridico dei professori ordinari e dalla istituzione del ruolo dei professori associati e di quello dei ricercatori.

Questo intervento dello Stato era previsto per gli anni accademici 1980-1981 e 1981-1982, perchè il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 faceva esplicito riferimento ad un impegno del Governo di presentare, entro il termine del 31 ottobre 1980, un provvedimento legislativo specifico per le università non statali.

La norma fu attuata, ma il Governo non fu in condizione di presentare entro il termine stabilito il disegno di legge di carattere generale e non vi furono, del resto, iniziative parlamentari nello stesso senso, per cui si pose, scaduto l'anno accademico 1981-1982, il problema della ulteriore prosecuzione di questo tipo di finanziamento, a sgravio, a favore delle università non statali.

Il Parlamento con la legge n. 590 del 1982, mentre spostava il termine per la presentazione del disegno di legge di carattere generale al 31 ottobre 1982, prevedeva un finanziamento dello stesso tipo di quello contemplato nel decreto n. 382 per gli anni accademici 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985 e in parte per il 1985-1986. Il ritardo, conseguente ad una serie di circostanze diverse nell'approntamento di un provvedimento legislativo di ordine generale riguardante la materia, si è ulteriormente ampliato fino alla data del 17 novembre 1986, allorchè il Governo presentò al Parlamento il disegno di legge di riordinamento generale. In conseguenza di questo fatto si fece luogo ad un ulteriore finanziamento, con le stesse caratteristiche di quelli precedenti, che venne proposto dal Governo con il decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 834, che prevedeva un finanziamento per completare l'erogazione per l'anno accademico 1985-1986.

Questo ramo del Parlamento, in Assemblea, su proposta dell'allora presidente della Commissione pubblica istruzione Valitutti e dei membri della Commissione stessa appartenenti a molti Gruppi, prorogò gli effetti del decreto-legge anche all'anno accademico 1986-1987, sia pure in misura limitata, in conseguenza della limitatezza degli stanziamenti accantonati nelle leggi di bilancio per gli anni 1986-1987. Per questo si è arrivati ad una situazione che ha visto il Governo in condizione di erogare i contributi soltanto in misura ridotta per gli anni 1986 e 1987. Nel frattempo la Commissione pubblica istruzione del Senato nel febbraio 1987 aveva iniziato

l'esame del provvedimento di carattere generale sulle università non statali legalmente riconosciute, presentato dal Governo, ma l'interruzione della legislatura impedì che il provvedimento arrivasse all'esame dell'Aula.

Il provvedimento è quindi rimasto ancora in questa condizione e per l'anno accademico 1986-1987 le università non statali hanno ricevuto un contributo in misura ridotta rispetto a quello degli anni percedenti; per l'anno accademico ormai quasi concluso 1987-1988 non hanno invece avuto nessun finanziamento. Il Governo ha approvato contemporaneamente a questo decreto-legge, nella seduta del Consiglio dei ministri del 28 agosto, il disegno di legge di riordinamento generale, che è stato assegnato proprio in questi giorni alla Commissione pubblica istruzione per l'esame di merito.

Il provvedimento che stiamo esaminando prevede un finanziamento di 130 miliardi, dei quali 60 sono destinati a completare l'intervento dello Stato per gli esercizi finanziari 1986-1987, ritenendo il Governo opportuno ormai sganciarsi dalla cadenza degli anni accademici e riferirsi invece all'anno finanziario. In conformità a quanto indicato nella legge di bilancio 1988 esso prevede un finanziamento di 70 miliardi per l'anno finanziario 1988 nel bilancio triennale 1988, 1989 e 1990 e ripete lo stesso finanziamento di 70 miliardi anche per gli anni 1989 e 1990 come accantonamento per spese relative a provvedimenti in corso di esame.

La relazione tecnica che il Governo ha allegato al disegno di legge dà un quadro molto eloquente della situazione a cui ci si riferisce in ciascuna delle università non statali che sono ammesse al finanziamento e che sono soltanto quelle che si sono adeguate, nella istituzione del ruolo degli associati, del ruolo dei ricercatori e in altre norme, alla normativa prevista dalla legge n. 28 del 1980. Le cifre indicate nella tabella sono relative ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori, e sono corredate del calcolo esatto della spesa che la corresponsione delle retribuzioni per questo personale comporta in un anno accademico o in un anno finanziario, che è la stessa cosa. Dall'esame di queste indicazioni e dal confronto della ripartizione dei contributi previsti per le singole università, appare chiaro che l'intervento dello Stato è soltanto un contributo parziale, inferiore certamente all'onere che le università non statali sopportano per il personale: in linea generale si può dire che esso non si allontana molto dall'onere relativo ai professori associati e ai ricercatori che sono appunto le nuove figure introdotte dalla legge n. 28 del 1980. Il decreto-legge rimane perfettamente legato all'impostazione del decreto n. 382 il quale prevede che questo intervento avviene fino alla emanazione della nuova legge sulle università non statali. Si può discutere sull'entità del contributo. Certo è che esso appare, almeno a chi parla, assai modesto, se riferito all'insieme globale del finanziamento che invece giustamente lo Stato destina alle università statali: a fronte di uno stanziamento che è dell'ordine di 3.500-3.600 miliardi per il 1988, qui siamo solo in presenza di un contributo di 70 miliardi.

Credo quindi che il Senato possa senz'altro procedere all'approvazione di questo provvedimento tenendo conto che esso ha portata molto limitata, e peraltro è indispensabile per la sopravvivenza di istituzioni universitarie di grande tradizione e di grande rilievo scientifico e culturale come l'università di Urbino, l'università Bocconi di Milano, l'università cattolica di Milano, l'università LUISS di Roma e così via. Guardando anche al numero degli studenti si evince facilmente come la presenza di queste università

alleggerisca notevolmente il peso delle università statali, e anche per questo motivo si può raccomandare l'approvazione del provvedimento.

Del resto il disegno di legge n. 1302 rimane, come ho detto un momento fa, strettamente nell'ambito delle prescrizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 anche dal punto di vista dei criteri che dovevano essere seguiti. Infatti, tale decreto prescriveva che lo Stato doveva tener conto nella erogazione di questi contributi della consistenza degli organici di personale docente in riferimento anche agli inquadramenti in ruolo da attuare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, cosa che dalla comparazione delle cifre risulta in maniera evidente, delle condizioni finanziarie delle stesse università non statali e degli orientamenti governativi di programmazione in materia di statizzazione delle università non statali.

Su questo terzo riferimento mi sia consentito di svolgere un'osservazione conclusiva. Esso si lega al fatto che nel 1980 era *in itinere* un provvedimento di statizzazione di alcune università non statali. Tale *iter* si è infine concluso con l'approvazione della legge n. 590 del 1982, per cui alcune università, ad esempio quella degli Abruzzi, quella di Trento ed altre, vennero statizzate, e quindi l'ambito di riferimento dei contributi alle università non statali diventò più ristretto. Ci fu allora una discussione approfondita anche sull'opportunità di statizzare o meno alcune università, Ad esempio, si ritenne concordemente da varie parti politiche che l'università di Urbino fosse da mantenere non statale per consentire ad essa di continuare ad esplicare la sua attività in un ordinamento che aveva ampiezza e caratteri del tutto particolari. Questa discussione, almeno per le università esistenti, fu considerata conclusa e i provvedimenti ai quali ho fatto riferimento si sono indirizzati verso le università non statali, che però hanno adottato misure innovative – l'ho già detto poc'anzi – riguardo all'ordinamento del personale.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, fatte queste riflessioni non ho che da rinnovare l'auspicio che questo provvedimento sia sollecitamente approvato dal Senato e poi dall'altro ramo del Parlamento, perchè è urgente che il contributo finanziario venga erogato prima della conclusione dell'anno accademico. In seguito toccherà al Senato affrontare con la maggior rapidità possibile l'esame del provvedimento di riordino generale, e speriamo che questo possa essere, se non l'ultimo, almeno il penultimo e solo per un anno ancora intervento provvisorio, e che poi la situazione trovi una soluzione completa che affronti non solo un aspetto particolare, ma gli aspetti più generali del rapporto tra le università non statali e l'ordinamento statale, così come previsto dalla Costituzione. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Vesentini. Ne ha facoltà.

VESENTINI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, i tempi ridotti concessi alla discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 382 (si tratta di un numero magico nella storia dell'università italiana), presentato in Commissione questa mattina e nel pomeriggio qui in Aula, non rende giustizia all'importanza del tema e non consente un intervento organico su tutti i complessi risvolti della questione.

Vorrei comunque inquadrare molto rapidamente la situazione legislativa nella quale si pone questo provvedimento.

Come ha ricordato il relatore, secondo l'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 il Governo avrebbe dovuto presentare alle Camere, entro il 31 ottobre dello stesso anno, un progetto di legge organico sulle università non statali (ed io insisterei su questo termine «non statali» ed eviterei il termine «università libere», come è stato fatto almeno questa mattina in Commissione, perchè la mia opinione personale è che università libere in questo caso siano le università dello Stato).

Dal 31 ottobre 1980 ad oggi sono passati otto anni; cinque anni sono passati dalla data del 31 ottobre 1983, fissata dalla legge n. 590 del 1982, per cui questo è un ritardo ingiustificabile da ogni punto di vista.

Nella relazione allegata al disegno di legge in esame e in quella orale del senatore Spitella si cita un disegno di legge, il n. 2043, presentato dal Governo nel novembre del 1986 al Senato e non esaminato per la sopravvenuta interruzione della IX legislatura. Proprio oggi è stato assegnato alla nostra Commissione il disegno di legge n. 1300 sulle università non statali legalmente riconosciute. Una rapida occhiata al testo mostra che esso è sostanzialmente identico a quello del disegno di legge n. 2043 del 1986, a parte l'articolo 4 che regola i finanziamenti della legge e che ha dovuto necessariamente essere aggiornato.

Se da un lato dobbiamo dare atto al Ministro di aver mantenuto – come ho detto stamattina in Commissione – con una puntualità da orologio svizzero (se uno guarda non dico i minuti, ma le cifre dei giorni e dei mesi e non quelle degli anni) quanto promesso e cioè di sottoporre all'esame del Senato sia il decreto-legge, sia il disegno di legge, dall'altro dobbiamo constatare che la sequenza temporale non consente di discutere in parallelo di due provvedimenti, cosa che invece era, a mio parere, la sostanza della promessa. Il fatto poi che i testi siano identici e che il testo odierno non contenga nella parte finanziaria elementi nuovi rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 67 del 1988 (la legge finanziaria che abbiamo approvato in marzo) pone la questione del perchè questo ulteriore ritardo; i mesi perduti invece avrebbero potuto essere utilizzati per discutere prima del decreto-legge il quadro di riferimento legislativo che deve stabilire le soglie per l'accessibilità ai finanziamenti statali da parte di una università non statale.

Ritornando al tema più propriamente connesso al decreto-legge oggi in discussione, ricordo che sempre l'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 prescriveva che, nell'attesa dell'entrata in vigore della legge organica, cioè del disegno di legge n. 1300, comunque non oltre l'anno accademico 1981-1982, fossero concessi contributi finanziari dello Stato per far fronte ai maggiori oneri conseguenti agli inquadramenti del personale docente. Questo articolo 122 innovava fortemente sull'articolo 204 del Testo unico secondo il quale le spese del personale di ogni categoria, nelle università non statali, sono a carico del bilancio delle università o dell'istituto, e trovava un precedente soltanto nell'articolo 14 della legge n. 1551 del 1951 secondo il quale alle università non statali poteva essere concesso un contributo a compenso delle minori entrate determinate dalla prima riorganizzazione delle strutture di facoltà.

L'articolo 4 della legge n. 590 del 1982 prorogava – come ho detto – al 31 ottobre 1983 il termine per la presentazione della legge – quella che abbiamo avuto oggi – e prorogava all'anno accademico 1985-1986 la data entro la

quale le università libere avrebbero potuto continuare a ricevere i finanziamenti dello Stato.

L'articolo 1 della legge n. 20 del 1987, di conversione del decreto-legge n. 834 del 1986, assegna alle università non statali 30 miliardi per ciascuno degli anni accademici 1985-1986, 1986-1987. Corrispondentemente all'articolo citato, la legge finanziaria 1986 indica, tra le voci da includere nel fondo speciale di parte corrente, le università non statali legalmente riconosciute per importi pari a 90 miliardi per il 1986, 60 miliardi per il 1987 e 60 miliardi per il 1988. La legge finanziaria 1987 indica per la stessa voce 130 miliardi per il 1988, 70 miliardi per il 1989 e 70 miliardi per il 1990.

Il decreto-legge che oggi stiamo discutendo si riferisce appunto allo stanziamento di 130 miliardi. Questo è lo stato della legislazione; nel prenderne atto non possiamo non rilevare ancora una volta che sarebbe stato più corretto per il Senato esaminare in parallelo o quantomeno in modo coordinato sia questo decreto che il disegno di legge connesso.

In un momento in cui si discute animatamente sui finanziamenti alla scuola privata è bene chiarire – questo è il punto di vista della Sinistra indipendente – che la questione dei finanziamenti statali alle università ed agli istituti di alta cultura si pone in termini radicalmente diversi. Per tutte le università legalmente riconosciute vale l'ultimo comma dell'articolo 33 della Costituzione. Non saremo certo noi, convinti assertori dell'autonomia universitaria, ad introdurre distinzioni aprioristiche – voglio porre l'accento sulla aprioristicità – per quanto concerne l'esistenza – sottolineo anche questa parola – di istituzioni, come ad esempio l'università di Urbino, che assolvono egregiamente ai loro compiti didattici e scientifici.

Non esistono dunque posizioni preconcette. A questo punto però bisogna entrare nel merito del provvedimento. È doveroso quindi osservare più da vicino le istituzioni a cui esso si applica. La situazione contingente non consente un esame sistematico, ma alcune osservazioni, sia pure sporadiche, basteranno ad indicare la rilevanza della questione di un quadro generale di riferimento per interventi di questo tipo. Tale quadro generale dovrà essere – come ho già detto – assai più preciso di quello appena abbozzato dal disegno di legge n. 2043 e dal disegno di legge, pressochè identico, n. 1300.

Dobbiamo perciò esaminare gli statuti di alcune delle università interessate da questo provvedimento. Riscontriamo subito una grande varietà nelle strutture degli organi accademici. In alcune di esse, per esempio, il rettore non presiede il consiglio di amministrazione. D'altra parte ciò accade anche in alcune istituzioni universitarie statali, come la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste o l'università di Trento, regolata dalla legge n. 590 del 1982. Su questo punto non vi sono problemi di fondo.

Coerentemente con questa distinzione di cariche, il rettore dovrebbe essere eletto dai propri colleghi. Ciò non accade sempre; su questo punto dovremo riflettere nel momento in cui ci occuperemo della legge organica di riforma. Si tratta comunque di possibili differenti articolazioni delle strutture accademiche ed amministrative, sulle quali dovremo confrontarci e discutere, ma che potranno rientrare, in misura maggiore o minore, nell'autonomia delle singole sedi.

Ben altre cose ci preoccupano. Prendiamo ad esempio l'ordinamento degli studi dell'università cattolica del Sacro Cuore, scegliendo – cosa che mi è particolarmente congeniale – la facoltà di scienze matematiche, fisiche e

naturali, in particolare l'ordinamento del corso di laurea in matematica. Ci rendiamo conto che gli insegnamenti obbligatori sono: introduzione alla teologia I, introduzione alla teologia II, introduzione alla teologia III. Vi sono poi degli insegnamenti non classificati come obbligatori: l'algebra, l'analisi matematica, la geometria e la fisica matematica. Passando alla facoltà di economia e commercio, si hanno come insegnamenti obbligatori introduzione alla teologia I, introduzione alla teologia II e introduzione alla teologia III. Insomma, in ogni facoltà ci sono i tre insegnamenti obbligatori che ho citato.

Sarebbe improprio avanzare qui valutazioni sulla qualità dell'insegnamento (teologico, scientifico o tecnico che sia), come sarebbe scorretto valutare la qualità del lavoro scientifico che si fa in quelle università. Neppure si può ignorare che gli studenti sono liberi di iscriversi a quelle università o ad altre e di fruire quindi o meno dell'insegnamento obbligatorio della teologia. Il problema che ora si pone in questa sede è se sia corretto che i finanziamenti previsti dall'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, finalizzati specificamente e quantificati in tale articolo del decreto, siano cioè, sia pure solo in parte, destinati ad insegnamenti che hanno una forte venatura confessionale e che nulla hanno a che vedere con le finalità professionali dei singoli corsi.

È inutile venirci a dire che i finanziamenti statali potrebbero non afferire a quegli insegnamenti. Conosciamo tutti, del resto, il principio dei vasi comunicanti, sia in fisica che in economia, e sappiamo che un finanziamento può sempre servire ad alleggerire altri capitoli di bilancio.

La nostra perplessità è ulteriormente sollecitata (parlo di perplessità, ma dovrei piuttosto parlare di allarme) quando si ricorda un caso che fece rumore alcuni anni fa: quello di un giurista dell'università cattolica del Sacro Cuore che, privato del nulla-osta della Curia tassativamente richiesto ai docenti di quell'istituto universitario, fu privato anche dell'insegnamento, ma non del posto, essendo questo protetto dall'articolo 33 della Costituzione, e potè riprenderlo soltanto quando riuscì a trasferirsi in una università statale.

È chiaro, a questo punto, che il denaro dello Stato non può finanziare istituzioni in cui accadono fatti di questo genere. Per questa ragione, insieme a tutte quelle che stamane ha esposto in Commissione la senatrice Callari Galli, noi della Sinistra indipendente siamo contrari al decreto-legge e diciamo fin d'ora che consideriamo inadeguato il disegno di legge n. 1300, che comunque ci auguriamo di poter discutere e, se possibile, migliorare al più presto. Malgrado il decreto-legge tenga in ostaggio alcune università, come quella di Urbino, i cui ordinamenti sono allineati con quelli delle università statali – ateneo che non riusciamo a capire perchè non sia stato ancora statizzato – confermiamo il nostro voto contrario. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Callari Galli. Ne ha facoltà.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, vorrei innanzitutto far rilevare che anche in questo caso, come già in molti altri che siamo stati chiamati ad esaminare, in Commissione e in Aula, nel corso di questa legislatura, l'urgenza che viene addotta a sostegno della conversione in legge del

decreto-legge è artificiosa e corrisponde ad una logica che, se mi è consentito l'uso di un termine psicoanalitico, mi sento di definire perversa.

È senza dubbio urgente assicurare alle università non statali adeguate disponibilità finanziarie, date le condizioni in cui si trovano ad operare. Ma le condizioni, e quindi l'urgenza, derivano da una lunga inadempienza del Governo, protrattasi per otto anni; infatti, con l'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 lo stesso Governo si era impegnato a presentare al Parlamento un provvedimento legislativo per le università non statali entro il 31 ottobre di quello stesso anno. Nello stesso articolo, a rafforzare questo impegno, si affermava che i contributi finanziari non potevano comunque protrarsi oltre l'anno accademico 1981-82. Con la legge 14 agosto 1982, n. 590, constatata l'inadempienza dell'Esecutivo, ai sensi dell'articolo 4 si prorogava il termine per la presentazione del disegno di legge alle Camere al 31 ottobre 1983, affermando che i contributi finanziari erano consentiti fino all'anno accademico 1985-86. Ed ora siamo davanti ad una procedura straordinaria ed urgente per stanziare i contributi per l'anno 1988.

A mio avviso, una ricostruzione del percorso legislativo seguito da questo provvedimento è assai interessante per individuare come le continue - direi incessanti - proroghe e i continui rinvii possano stravolgere gli stessi iniziali provvedimenti legislativi. Sono i rinvii che hanno reso permanente un contributo che il Parlamento inizialmente aveva stabilito fosse provvisorio, limitato negli anni, sino a che non fosse intervenuto un provvedimento legislativo. Procedendo con continui rinvii si è evitato di affrontare il problema in maniera organica, che facesse, certo, l'esigenza di collegare il provvedimento alle singole realtà delle università non statali ma compiendo al tempo stesso un esame analitico e verifiche circostanziate per poter valutare a pieno potenzialità e finalità.

Senza questo quadro di riferimento legislativo organico non si affrontano problemi di grande rilevanza, quali la valutazione degli aspetti costituzionali dei rapporti finanziari con le università non statali. Si lasciano queste istituzioni all'indeterminatezza del contributo; l'entità e la suddivisione del contributo stesso appaiono arbitrarie e non motivate. A questo proposito, voglio ricordare che era stato presentato un disegno di legge a nome di un gruppo di senatori appartenenti a diversi schieramenti politici tendente a togliere da questa indeterminatezza l'università di Urbino, indeterminatezza particolarmente grave per questa importante istituzione di grande rilievo culturale e scientifico che, a differenza di altre, non usufruisce di alcun sostegno finanziario da parte delle grandi forze economiche nazionali.

Passiamo ora alla ricostruzione del percorso legislativo. Fino al 1980 alle università non statali non venivano dati espressamente contributi per gli oneri correnti e in particolare per le spese del personale, nonostante che molte di esse, soprattutto quelle promosse dagli enti locali, dovessero affrontare gravi difficoltà. Per venire incontro alle esigenze delle università non statali, talvolta queste erano favorite nell'individuazione delle quote di riparto del capitolo «Ricerca scientifica». La legge delega n. 28, da cui deriva il decreto n. 382, non nomina l'argomento; sembrerebbe tra l'altro che l'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, che prevede contributi sino al 1981-82, si basi su un eccesso di delega. L'articolo 122, comunque, fa riferimento in modo esplicito alla provvisorietà del provvedi-

mento in attesa di una legge e, tra l'altro, può anche far intravedere che l'orientamento sia nel senso della statizzazione, essendo indicati nei criteri di assegnazione dei contributi - cito - «gli orientamenti programmatici del Governo in materia di statizzazione delle università non statali».

Con la legge n. 590 vi sono state due modifiche. Innanzitutto sono state statizzate alcune sedi e tra esse Trento, nonostante avesse uno statuto speciale; in secondo luogo il finanziamento a sgravio del maggior onere sopportato per il personale in dipendenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 è stato prorogato fino all'anno accademico 1985-86. Lo stesso articolo 4 della legge n. 590 prevedeva la presentazione, entro il 31 ottobre 1983, di un disegno di legge sulle università non statali, ma non poneva una diretta correlazione tra le due questioni.

Vediamo ora alcune conseguenze delle modificazioni introdotte dalla legge n. 590. Il finanziamento è notevolmente aumentato: 30 miliardi all'anno come nel biennio precedente, ma le università non statali legalmente riconosciute sono diminuite di numero data la statizzazione di alcune di esse: su tredici iniziali ne rimangono otto.

Con il decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 834, coordinato con la legge di conversione 7 febbraio 1987, n. 20, il contributo di 30 miliardi all'anno è stato esteso al 1986 e al 1987, di nuovo in attesa dell'approvazione del disegno di legge sulle università non statali. E così siamo arrivati all'ultima fase di questa non breve storia: l'attuale decreto.

A nostro parere, la successione di decreti negli ultimi anni ci pone di fronte ad una situazione nuova rispetto a quanto stabilito nell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382. In esso si affermava che contributi finanziari sono consentiti a sgravio del maggior onere sopportato per il personale docente. Si ponevano dei vincoli alla erogazione dei finanziamenti, e precisamente: consistenza degli organici del personale; condizione finanziaria delle università non statali stesse; orientamenti programmatici del Governo in materia di statizzazione; possibilità di stipulare contratti di insegnamento a professori delle università statali solo sino all'anno accademico 1981-1982. Inoltre si prevedeva che tutti i finanziamenti fossero sottoposti al parere del Consiglio universitario nazionale.

Con i decreti, e con questo che stiamo esaminando in particolare, si sorpassa il criterio della parzialità e della temporaneità dell'intervento. Tra l'altro, come ho avuto già modo di dire questa mattina in Commissione, la relazione che accompagna il decreto è assai vaga e poco circostanziata.

Da conti impliciti si ricava che lo Stato si assume il 50 per cento dell'onere delle spese del personale docente e dei ricercatori, ma riferito a quali entità? Ai professori di prima, di seconda fascia, ai ricercatori, a quelli iniziali o a tutti? È ancora uno sgravio solo per quanto riguarda l'adeguamento ai dettami del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 o ormai riguarda *tout court* il 50 per cento dei docenti e dei ricercatori, il loro trattamento di buonuscita, le loro pensioni e così via?

Riguardo poi alla temporaneità, dalla relazione e dell'articolato si ha l'impressione che il finanziamento venga considerato un diritto permanente: si parla infatti di arretrati. Il riferimento ad un futuro disegno di legge è vago, presente solo nell'introduzione, quando si tenta di giustificare un ritardo di 8 anni con la fine anticipata di una legislatura.

Questa mattina abbiamo appreso nel dibattito in Commissione che un

disegno di legge è stato presentato in agosto, e questa stessa mattina è stato assegnato alla nostra Commissione. Ci auguriamo, certo, di arrivare presto alla discussione e alla approvazione di una legge, ma la storia sin qui percorsa non lascia poi tutto questo spazio all'ottimismo. Un riferimento più preciso alla necessità dell'emanazione di questa legge ci sembra comunque indispensabile.

Il parere del CUN non è stato richiesto a causa della decretazione d'urgenza. Il Ministro questa mattina in Commissione ha indicato due motivi che renderebbero irrilevante avere – diciamo così – «saltato» il CUN: innanzitutto perchè dal 1980 ad oggi questo parere è stato richiesto tre volte, e poi perchè i criteri di assegnazione sono rimasti immutati. Non siamo assolutamente soddisfatti di questa giustificazione. Il parere del CUN si deve riferire alle situazioni attuali; non si può dar per scontato che le situazioni nelle diverse Università siano rimaste immutate; va ricordato che l'ultimo parere è stato richiesto al CUN nel 1985, che si tratta di situazioni dinamiche e, come è dimostrato dai dati, in continua evoluzione.

Tra l'altro, il CUN, con richieste di informazioni e di approfondimenti aveva svolto, negli anni in cui il suo parere è stato, come vuole la legge, richiesto, un'attiva opera di chiarificazione, cercando di collegare i finanziamenti all'adeguamento, da parte delle università non statali, degli statuti alla nuova disciplina del personale docente e dei ricercatori, e di collegarli altresì ogni anno alla consistenza dell'organico, al numero degli studenti e al loro rapporto, non di media ma reale, con i docenti, al numero delle facoltà, dei corsi e degli indirizzi di laurea, alla natura delle facoltà stesse, delle scuole di specializzazione, al numero delle sedi in cui è ripartita l'università, alle condizioni finanziarie dell'università stessa, alla percentuale delle entrate coperte con altri contributi finanziari erogati da parte del Ministero della pubblica istruzione.

E tutte queste informazioni, raccolte per le 13 università non statali che hanno ricevuto finanziamenti nel 1980 e su cui il CUN ha chiesto aggiornamenti fino al 1985, dovrebbero a nostro avviso essere ancora le informazioni in base alle quali poter esprimere pareri circostanziati sull'attribuzione dei finanziamenti e sulla loro suddivisione tra le 8 università non statali cui il provvedimento in esame si rivolge. Sarebbe assai importante conoscere gli altri contributi che lo Stato eroga alle università statali sotto varia forma e a vario titolo. Per il biennio 1982-84, oltre ai contributi concessi ai sensi dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, le voci comprendevano centri di calcolo, attrezzature, biblioteche, ricerca scientifica (tanto del 40 per cento, quanto del 60 per cento) borse di studio per i dottorati di ricerca per la frequenza a scuole di specializzazione.

Sarebbe importante per avere un quadro complessivo, conoscere a quanto ammontano oggi tali contributi, quali voci comprendono, con quali criteri sono suddivisi. Un esame sommario della situazione al biennio 1982-84, rivela notevoli sperequazioni tra le diverse università non statali, le cui ragioni sono anche intuibili sulla base del buon senso, ma che debbono essere suffragate da dati, debbono insomma iscriversi in un quadro complessivo sulla cui composizione ed articolazione il Parlamento deve essere chiamato a decidere abbandonando la logica delle decisioni parcellizzate.

Voglio sollevare un altro punto per motivare ulteriormente le ragioni per cui ci opponiamo a questo provvedimento che dispone somme ingenti,

soprattutto se paragonate ai risparmi imposti alla scuola pubblica in questi giorni e negli scorsi anni alla ricerca svolta nelle università statali. Sono finanziamenti ingenti che vengono concessi senza una documentazione, non dico approfondita, ma almeno sufficiente. Faccio un altro esempio. Se si esclude il libero istituto universitario Maria S.S. Assunta di Roma, tutte le università comprese nella relazione tecnica che accompagna il decreto-legge indicano la presenza tra il personale docente di professori a contratto. Non è però indicato a quale fascia appartengano, in quale numero si suddividano tra le due fasce, nè è indicato in quale misura siano contratti stipulati con professori delle università statali, i quali tuttavia in base all'articolo 122 potevano essere attivati solo fino all'anno accademico 1981-1982. Nè può valere l'argomento che i professori a contratto sono a carico delle università non statali, perchè rimane sempre la necessità di accertare la suddivisione di competenze e funzioni e di valutare il disegno complessivo dell'onere di spesa. Molti aspetti del provvedimento ne denunciano i limiti di sommarietà e approssimazione; voglio ricordare che non abbiamo alcun elemento per valutare se in tutte le università non statali si eserciti e si continui ad esercitare (anche se si ritiene valido l'accertamento iniziale) un pieno adeguamento alle norme generali che regolano le università statali. Ciò era richiesto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 e credo che questa sia una contropartita da richiedere in cambio dell'intervento pubblico. Ciò significa concretamente verificare se in ogni università non statale esistano gli organici, le strutture, gli spazi, gli strumenti adeguati allo svolgimento dei compiti istituzionali. Significa anche assicurare l'autonomia scientifica e didattica a docenti e ricercatori, ed accertarsi che ci sia piena indipendenza nelle decisioni delle facoltà sul personale docente. Nè può valere la considerazione che queste condizioni sono state accertate una volta per tutte. Ciò non è sostenibile, soprattutto in assenza di un quadro legislativo che fissi per tutte parametri oggettivi, sia per l'assolvimento dei loro compiti istituzionali, che per le esigenze del loro finanziamento.

In definitiva, concludendo, manifesto la viva contrarietà del mio Gruppo nei confronti di questo decreto; è un esempio di come l'inadempienza dei Governi trasformi i provvedimenti nello spirito e nella sostanza. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Manzini.
Ne ha facoltà.

MANZINI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, proprio la settimana scorsa in quest'Aula abbiamo discusso a fondo di università quando abbiamo approvato il disegno di legge che istituisce il nuovo Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Nel corso dell'interessante e qualificato dibattito è emerso che all'università, oggi forse ancor più che in passato, è affidato un ruolo decisivo non solo per lo sviluppo della cultura e della ricerca, ma anche del complessivo sviluppo socio-economico del paese. Per questo tutti gli intervenuti hanno sottolineato che ogni provvedimento in questo settore è subordinato alla realizzazione dell'ultimo comma dell'articolo 33 della Costituzione, dove si dice: «Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato».

Ho richiamato questo passaggio perchè non vorrei che il provvedimento di cui stiamo discutendo fosse culturalmente inquadrato in un contesto errato. Il contesto è quello dell'autonomia, che è prevista per tutte le università, quelle statali e quelle non statali a maggior ragione. Autonomia non significa arbitrio, significa diritto di operare sulla base di ordinamenti propri che però non possono mai essere in contrasto con quelli più generali dello Stato.

Del resto le università statali e la maggior parte di quelle non statali, pur conservando la loro diversa natura giuridica, hanno nel tempo via via attenuato le loro differenziazioni proprio perchè sostanzialmente unitario è il loro progetto di fondo tendente allo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica. Se poi si esamina la valenza di servizio pubblico che svolge anche la maggior parte delle università non statali, obiettivamente si renderà necessaria una valutazione dell'atteggiamento dello Stato diversa dal passato. Sto pensando, ad esempio, alla necessaria legge sul diritto allo studio.

Del resto il Parlamento ha già riconosciuto questo quando, nella legge n. 28 del 1980, riconosceva da un lato l'esigenza di un disegno di legge sulle università non statali e dall'altro lato la possibilità di finanziamenti statali per i maggiori oneri che alle stesse derivano dall'adeguamento alle nuove norme sul personale.

A questo proposito sono il primo a deplorare che dal 1980 ad oggi non sia ancora stato approvato il provvedimento generale previsto allora. Questo ritardo ha sicuramente influito negativamente non solo sulla vita interna di queste università, ma anche nel dibattito generale sulla questione. E non vorrei che anche a proposito delle università succedesse quello che sta succedendo per la scuola e cioè che ad apprezzabili affermazioni di principio, tendenti a riconoscere il ruolo determinante delle istituzioni non statali, poi facessero seguito comportamenti di fatto preclusivi.

Qui vorrei aprire una parentesi che mi è suggerita da un passaggio dell'intervento del senatore Vesentini. Devo confessare di essere rimasto sorpreso quando ho sentito da lui, uomo notoriamente molto aperto, mettere in discussione la legittimità – se ho capito bene – dei contributi ad una università che prevede fra i suoi insegnanti la teologia. Mi permetto di fare solo due osservazioni. La prima: la teologia è una scienza che riguarda sicuramente da vicino la cultura e la storia di molti cittadini e quindi ha sicuramente un interesse pubblico. La seconda: nelle università dello Stato italiano purtroppo è stata bandita da molto tempo questa scienza per cui dovremmo almeno essere grati a chi ne ha ripristinato l'insegnamento. Così come non vorrei che in nome di una richiesta di accettazione di precise norme generali da parte degli atenei non statali, di per sè del tutto giusta, si cercasse di modificarne la natura attraverso una serie di vincoli impropri e troppo pressanti.

Io ho apprezzato, quindi, che il Ministro abbia presentato contestualmente il disegno di legge sulle università non statali legalmente riconosciute e il decreto-legge che ottempera ad un impegno derivante dall'applicazione della citata legge n. 28 e mi auguro che in tempi rapidi sia possibile varare non solo questo decreto, ma anche il disegno di legge in questione.

Infatti, non condivido la preoccupazione di quanti temono che l'approvazione del provvedimento trasformi i contributi da provvisori in permanenti. Credo che la volontà in proposito del Governo sia testimoniata – e quindi sia anche una salvaguardia per tutti – dagli articoli 2 e 4 del citato

disegno di legge, laddove si dice chiaramente ed espressamente che eventuali contributi agli istituti privati sono in rapporto al riconoscimento del loro effettivo concorso, all'espletamento del pubblico servizio relativo all'istruzione superiore.

Credo che anche le università non statali non sarebbero molto entusiaste di un sistema che regolasse rigidamente un vero e proprio finanziamento statale a cui ovviamente dovrebbe far riscontro un'altrettanta rigida e vincolante normativa.

Proprio a questo proposito - come stamattina è stato già detto in sede di Commissione - non credo che nel decreto n. 382 vi fosse espressa la volontà del Parlamento di avviare un processo generalizzato di statizzazione delle università non statali; anzi, fra esse ve ne sono alcune che ormai da alcuni anni svolgono un ruolo determinante proprio in virtù della loro stessa natura giuridica, per cui non sarebbe nell'interesse di nessuno, neppure dello Stato, pensare di statizzarle. In questo momento mi riferisco alla «Bocconi» di Milano, alla «Cattolica», all'Università di Urbino e alla LUISS. Semmai un intendimento del genere era ed è tuttora rivolto a quelle università promosse a livello locale, specialmente dagli enti locali e da enti pubblici economici, che hanno già fin dalla nascita l'obiettivo preciso di anticipare, attraverso proprie risorse, le decisioni dello Stato che tardano a venire.

Sono, quindi, convinto che la possibilità di incontro tra lo Stato e queste università è determinata dalla capacità di ambo le parti di riconoscere il punto di equilibrio più alto possibile in un determinato tempo e in una determinata realtà. Infatti, se è importante il principio, non meno importante è come esso viene realizzato. A tal proposito, mi pare che reciti giustamente l'articolo 3 del citato disegno di legge n. 1300 del 29 agosto 1988, laddove subordina la possibilità, e non l'obbligo, di assegnare i contributi più che a parametri assoluti e rigidi ad una valutazione da parte del Governo della relazione sulle strutture e sul funzionamento di ogni singola università, con l'indicazione di dati statistici ed informativi sul personale docente e non docente, sulle strutture scientifiche e tecniche e sulle condizioni patrimoniali e finanziarie.

Del resto, anche i contributi previsti dai precedenti provvedimenti, ed erogati sulla base di questi ultimi - la legge n. 590 del 1982, la n. 41 del 1986 e la n. 20 del 1987 - sono stati erogati sulla base di criteri di questo tipo, peraltro - come è già stato ricordato dall'intervento precedente della collega Callari Galli - approvati dal CUN, come mi pare fosse logico.

Quindi, il decreto-legge oggi al nostro esame si salda perfettamente con le procedure adottate in passato e allo stesso tempo costituisce un presupposto indispensabile per arrivare ad approvare rapidamente un organico disegno di legge senza crare gravi problemi di funzionamento. Il disegno di legge che abbiamo avuto modo di conoscere questa mattina in Commissione, e che certamente il Governo può qui ribadire, ha avuto in questa legislatura un *iter* estremamente lineare, il che evidentemente rivela una volontà politica ben delineata, volontà che noi auspichiamo porti quanto prima a dei risultati concreti.

I 130 miliardi di lire previsti per il 1988 possono essere tanti o pochi - posso anche essere d'accordo - però debbono essere paragonati (non in maniera impropria) con l'intero finanziamento statale per l'università e l'istruzione. Un tale finanziamento può essere anche enorme - dipende dal termine di paragone - però non credo che tale finanziamento debba essere

rapportato a quei fondi che vengono stanziati per una voce dell'università statale e a maggior ragione con le voci che il Ministro del tesoro ci chiede di risparmiare nel settore della scuola e della formazione.

L'entità dei finanziamenti per le università private, pari a 130 miliardi per il 1988, va valutata in questa prospettiva, in quanto – lo ha già ricordato poc'anzi il relatore – 70 miliardi sono il compenso per i maggiori oneri che queste università sopportano annualmente per l'adeguamento dei loro statuti alla normativa statale e i restanti 60 miliardi di lire sono destinati al recupero di parte dei finanziamenti non erogati negli ultimi due anni e per l'ultimo bimestre del 1987.

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, in definitiva si può certo discutere su questa materia – è giusto – e credo che lo faremo non appena sia in Commissione, sia in Aula sarà possibile esaminare il disegno di legge n. 1300; però mi sembra che principalmente due cose dovrebbero essere condivise da tutti: in primo luogo è giusto, in linea di principio, che lo Stato riconosca un contributo a queste istituzioni che svolgono, se non altro, un servizio pubblico; in secondo luogo è necessario, in questo momento, provvedere con urgenza ad erogare le somme previste dal decreto-legge per non pregiudicare il corretto sviluppo della vita interna delle medesime.

Per questo il nostro Gruppo è favorevole al provvedimento. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

SPITELLA, *relatore*. Signor Presidente, pochissime parole perchè a gran parte delle questioni poste qui in Aula dal senatore Vesentini e dalla senatrice Callari Galli io ho risposto già questa mattina in Commissione e non mi pare che sia opportuno attardarsi oltre su tali problematiche.

Dirò, soltanto per quanto si riferisce al problema di carattere generale circa la costituzionalità della erogazione di finanziamenti alle università non statali, che questo tema collegato all'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, ha formato ormai oggetto di un dibattito generale nel paese su cui le posizioni sono ben delineate e ben chiare, ritenendosi ormai largamente che il divieto dell'assunzione di oneri a carico dello Stato non si riferisca al finanziamento in sè, ma alla automaticità del finanziamento conseguente alla istituzione di università o di altre scuole di ogni ordine e grado.

Voglio soltanto rilevare che in questi otto anni non è stato mai sollevato il problema della costituzionalità delle norme legislative che sono state approvate dal Parlamento in questa materia e mai la Corte costituzionale, o altro organo giurisdizionale, ha sollevato tale questione e questo mi pare che sia una riprova della validità della tesi da me ricordata. Credo, comunque, che il momento più utile e più opportuno per riprendere questo discorso sia quello della discussione del provvedimento di carattere generale.

Circa la questione sollevata dal senatore Vesentini, che in alcune università si insegni la teologia, credo che il collega Manzini abbia adeguatamente risposto. Mi pare che noi siamo tutti fortemente indirizzati verso un ordinamento autonomo delle univerità e sarebbe assai singolare che, proprio in questo momento, noi richiedessimo alle università non statali un vincolo che non chiediamo alle università statali. Quello che è importante

in ordine al valore legale del titolo di studio che le università non statali sono autorizzate a conferire è che l'ordinamento, i *curricula* didattici tengano conto degli elementi che si ritengono essenziali per il conseguimento di una determinata laurea; che poi le università libere arricchiscano l'insegnamento con altre discipline mi pare che non possa essere motivo di censura. D'altra parte, lo stesso senatore Vesentini ha riconosciuto che il contributo che viene dato a sgravio delle spese per il personale non è certamente sufficiente neanche a coprire le spese per i docenti e i ricercatori che si riferiscono alle materie, nell'ambito dei *curricula*, imposte per il riconoscimento del valore legale, e quindi non vedo come ci possano essere delle questioni da discutere.

Alla senatrice Callari Galli credo che debba soltanto sottolineare che l'articolo 122, quando affronta il tema dell'adeguamento degli ordinamenti statutari alla legge n. 28 e al decreto n. 382, dice esplicitamente: «... sempre che essi adeguino i loro statuti alla norma della disciplina del personale docente contenuta nel presente decreto». Mi pare che la definizione dell'ambito di riferimento confermi la convinzione che ci si debba muovere dal punto di vista di un adeguamento rigido soltanto alla norma sul personale. Non è possibile richiedere con questo decreto una modifica radicale degli statuti delle università libere in modo da renderli uguali a quelli delle università statali.

Circa il problema, risollevato in questa sede, attinente all'Università di Urbino, che non venne statizzata con la legge n. 590, ritengo che i dibattiti svoltisi allora siano stati esaurienti. Debbo però dire che provo una certa meraviglia nel sentir riproporre il problema della statizzazione dell'Università di Urbino poichè mi risulta che da parte di un larghissimo arco di forze politiche, cioè quelle più direttamente collegate a quella realtà universitaria, vi è tuttavia il convincimento che la suddetta università debba essere mantenuta nella sua peculiare caratteristica di autonomia. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro della pubblica istruzione.

* GALLONI, *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a me compete un breve intervento dopo l'esauriente relazione del relatore e la sua replica. Sono state qui sollevate alcune questioni sulle quali mi soffermerò molto brevemente. Sono state fatte osservazioni sui tempi con cui questo decreto-legge è stato presentato, sui collegamenti tra questo decreto-legge e la disciplina più generale relativa alle università non statali e, infine, su questioni di merito.

Per quanto riguarda i tempi, ho già spiegato in Commissione come si sono svolti i fatti. D'altra parte credo che la questione dei tempi non possa essere un motivo di contrarietà al decreto-legge, ma semmai un motivo a favore della sua approvazione. Infatti, il decreto, pur se in ritardo, è arrivato. Dovrebbe perciò essere un motivo di compiacimento la sua presentazione, pur rilevando che si è verificata in ritardo. Comunque il ritardo non può divenire un motivo per opporsi alla conversione in legge del decreto-legge.

Vi è poi il problema del collegamento con il disegno di legge. Ritengo che abbiano ragione coloro che hanno sollevato la questione. Come ho precisato in Commissione, in realtà avevo presentato congiuntamente questi due strumenti legislativi al Consiglio dei ministri il giorno 5 agosto. Poi il

disegno di legge è stato approvato prima del decreto-legge proprio per manifestare rispetto nei confronti del Parlamento. Infatti, poichè le ferie estive erano imminenti, abbiamo rinviato l'approvazione formale del decreto-legge alla fine di agosto per consentire alle Camere di esaminare il decreto stesso in tempi più lunghi. Abbiamo fatto ciò per non incorrere nello stesso vizio in cui siamo incorsi per necessità al momento dell'approvazione del decreto-legge concernente il finanziamento per il contratto della scuola.

Personalmente speravo che i due strumenti legislativi potessero essere discussi congiuntamente. Sono il primo a rammaricarmi perchè ciò non si è verificato, ma certamente questo non può essere attribuito a responsabilità del Governo. Auspico che il disegno di legge, già assegnato in Commissione, venga sottoposto all'esame dell'Aula il più rapidamente possibile.

D'altra parte i tempi per l'esame di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge sono quelli che sono: occorre che esso sia rapidamente approvato per essere trasmesso alla Camera dei deputati. Solo in questo modo si evita che dalla Camera emergano quelle stesse recriminazioni che in altre occasioni sono emerse in Senato nei casi in cui i disegni di legge di conversione sono stati trasmessi a ridosso del termine costituzionale di decadenza.

Per quanto riguarda le questioni di merito, debbo dire che mi hanno sorpreso alcune nuove dichiarazioni fatte dal senatore Vesentini ed altre, fatte in realtà già in Commissione, dalla senatrice Callari Galli. Alla mia sorpresa hanno già risposto in maniera adeguata sia il senatore Manzini nel suo intervento che il relatore nella sua replica e alle loro considerazioni mi richiamo.

Che tipo di autonomia vogliamo riservare alle università non statali se pensiamo che esse debbano avere statuti analoghi agli schemi di statuto delle università statali? Se pensassimo che le università non statali debbano in tutto e per tutto corrispondere a quelle statali, tanto varrebbe abolirle e trasformarle tutte in università statali. Non mi sembra però che sia questo il disegno costituzionale, nè il rispetto che si deve al pluralismo nel nostro ordinamento universitario. Dobbiamo invece pensare ad un sistema in cui coesistono università statali e non statali, con statuti anche diversificati. Siamo favorevoli ad una maggiore autonomia, sia pure nell'ambito di leggi-quadro, delle università statali e a maggior ragione dobbiamo riconoscere autonomia agli statuti di quelle non statali.

La giusta preoccupazione che dobbiamo avere è che il complesso degli insegnamenti che si impartiscono in una università non statale, da cui conseguono titoli di studio validi nell'intero territorio dello Stato, sia almeno adeguato dal punto di vista professionale per poter essere in qualche modo comparato ai corsi di studio che si svolgono nelle università statali. È un argomento che dovrà essere discusso e sul quale ritorneremo quando esamineremo il disegno di legge organica per la disciplina delle università non statali.

Oggi, tuttavia, non possiamo non rilevare, come è già stato fatto sia dal senatore Manzini che dal relatore nei loro interventi, che le università alle quali eroghiamo contributi attraverso questo decreto-legge sono quelle che già si sono adeguate ai princìpi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e con oneri finanziari notevoli. Lo Stato interviene non già con un pagamento a piè di lista delle spese ulteriori, bensì attraverso un contributo che equivale, grosso modo, al 50 per cento dei maggiori oneri

imposti dagli adeguamenti delle università non statali ai princìpi del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Se pensassimo che le università non statali debbano adeguarsi in tutto e per tutto a quelle statali il contributo non dovrebbe essere parziale, ma totale, a meno di pensare ad una forma di indebito arricchimento dello Stato che, nel momento in cui assicura la formazione di cittadini italiani nelle università statali, incorre in una certa spesa, mentre ottiene il medesimo risultato per gli studenti di università non statali con un onere inferiore. L'inferiorità dell'onere è giustificata proprio dal fatto che si tratta di università non statali, con una loro particolare autonomia che merita, come credo, rispetto da parte dello Stato in un sistema di pluralismo in cui accanto alle università statali devono esistere anche quelle non statali.

I criteri di ripartizione dei 130 miliardi sono quelli più volte definiti negli ultimi anni attraverso gli stanziamenti decisi dal 1982 in poi e operano una ripartizione delle somme disponibili (peraltro contenute nel fondo globale di cui alla legge finanziaria del 1988) tra le diverse università in base a princìpi approvati per tre volte – lo ho già detto stamane in Commissione – anche dallo stesso Consiglio nazionale universitario.

Per questo ritengo di dover sottoporre all'attenzione di questa Camera il decreto-legge per la sua approvazione. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 agosto 1988, n. 382, recante contributi alle Università non statali per l'anno finanziario 1988.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

1. Ai sensi dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, alle università non statali sottoelencate è assegnato, per l'anno finanziario 1988, il contributo a fianco di ciascuna indicato, determinato sulla base dei maggiori oneri dalle medesime sopportati per gli ulteriori inquadramenti del personale docente nelle nuove qualifiche previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382:

Libera università commerciale «Bocconi» di Milano ..	L.	10.872.000.000
Università cattolica «Sacro Cuore» di Milano	»	55.727.000.000
Libera università degli studi di Urbino	»	44.330.000.000
Libera università internazionale di studi sociali di Roma	»	6.331.000.000
Istituto universitario di lingue moderne di Milano	»	4.641.000.000
Istituto universitario di lingue e lettere straniere di Bergamo	»	4.216.000.000
Libero istituto universitario di magistero di Catania ..	»	3.146.000.000
Libero istituto universitario «Maria Santissima Assunta» di Roma	»	737.000.000
	L.	130.000.000.000

Articolo 2.

1. All'onere di lire 130 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno 1988 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Università non statali legalmente riconosciute».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

ALBERICI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERICI. Signor Presidente, farò una dichiarazione di voto breve perchè gli argomenti per i quali il nostro Gruppo esprime il suo voto negativo sono stati ampiamente illustrati nel corso della discussione generale. Non posso tuttavia non ricordare tre motivazioni fondamentali per il nostro voto contrario.

Vi è innanzitutto una ragione di metodo. Lo ripeto in questa specie di duetto sui decreti con il ministro Galloni: non si possono affrontare sempre con decreti-legge materie che richiedono un confronto parlamentare e legislativo. L'urgenza del decreto per il finanziamento delle università non statali deriva semplicemente dal fatto che il disegno di legge che doveva essere predisposto entro il 31 ottobre 1983 non è stato presentato e, soltanto dopo l'approvazione del decreto-legge ora al nostro esame, potrà caso mai essere discusso.

In secondo luogo con questo modo di procedere negli anni dal 1980 al 1988 si è sostanzialmente reso stabile un contributo a sgravio nato come intervento provvisorio. Da questo punto di vista mi ha molto colpito l'affermazione fatta dal senatore Manzini, in base alla quale occorrerebbe convenire che per le università non statali debba esserci un impegno ed un contributo finanziario dello Stato. Questa non è materia del decreto; esso parla di contributo a sgravio in relazione agli effetti dei provvedimenti connessi alla legge n. 28 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 382. Se queste sono le motivazioni alla base del provvedimento, esse costituiscono una ragione in più per non essere d'accordo con la presentazione di questo decreto-legge e con i suoi contenuti.

In terzo luogo questo modo di procedere senza una legge ha fatto sì che in tutti questi anni si sia determinata una situazione di fatto. Non voglio fare il processo alle intenzioni, ma sono molto preoccupata e mi viene il dubbio che, nel momento in cui andremo a discutere la legge per regolare i rapporti

fra lo Stato italiano e le università non statali, la nostra discussione sarà fortemente condizionata. Non a caso voglio richiamare proprio qui il fatto che alcuni giorni fa, durante la discussione del disegno di legge sulla istituzione del nuovo Ministero dell'università e della ricerca, è stato presentato in Aula all'ultimo momento dai relatori un articolo che prevedeva deroghe per le università non statali che non fanno che rendere più preoccupante il quadro che abbiamo di fronte. Questo, senatore Spitella e onorevole Ministro, non per ragioni di pregiudiziale ideologica, ma perchè non è pensabile che i rapporti tra lo Stato italiano e le università non statali vengano regolati per il tramite di procedure che sono al di fuori di ogni quadro regolamentare e di ogni tipo di definizione dei princìpi su cui operare. Di fatto si è proceduto e si continua a procedere per interventi successivi, parziali e frammentari che non danno alcun tipo di sicurezza e di certezza, neanche per ciò che riguarda le modalità con cui avviene un certo tipo di operazioni.

Non credo che ci sia da stupirsi tanto quando il senatore Vesentini ricorda una cosa molto semplice, su cui si può essere d'accordo o meno, ossia che nel corso di laurea in matematica dell'Università Cattolica sono previsti gli insegnamenti obbligatori di teologia. Ciò attiene alla libertà di una istituzione come quella non statale che, avendo un suo statuto e non avendo alcun tipo di ipoteca finanziaria sui suoi insegnamenti da parte dello Stato, è liberissima di introdurre tutte le materie che vuole. Altra cosa è sostenere che nei *curricula* delle università si possa distinguere fra ciò che è funzionale al conseguimento del titolo di studio e ciò che invece fa parte della autonomia di definizione statutaria delle singole sedi.

Non mi convince l'argomentazione per cui non ci sarebbe da stupirsi, dal momento che la teologia è un insegnamento importante. Non ho nessuna difficoltà a concepire la presenza di questo insegnamento, ma si parlava di una facoltà che dà la laurea in matematica, non in storia, in letteratura o in filosofia. Dal punto di vista culturale – se mi consentite – vi possono essere opinioni diverse.

Mi sembra inoltre che non vi sia stata risposta alcuna all'osservazione avanzata dal senatore Vesentini sulla sospensione dall'insegnamento di un docente in una di queste università. Ritengo che questo sia un fatto molto grave e delicato, per cui forse sarebbe stata opportuna una risposta, per sapere che cosa pensano i relatori ed il Ministro su questa vicenda. Avete ritenuto opportuno non parlarne; sarà un tema da affrontare quanto prima.

Voglio però ricordare una sola cosa: non si può rivendicare l'autonomia statutaria delle università non statali e poi, quando si è votata la legge istitutiva del nuovo Ministero, respingere, come si è fatto, il nostro emendamento, tendente a sopprimere quel famoso comma 3 dell'articolo 15, riguardante il Senato e gli statuti. Noi chiedevamo che all'università statale fosse riconosciuta un'autonomia statutaria senza porre vincoli. Voi avete risposto che erano necessari dei criteri, delle norme e che i *curricula* dovevano rispettare una serie di punti di riferimento nazionali.

Ho avuto stasera l'impressione in questa Aula che mentre, quando si parla delle università non statali, si pensa effettivamente ad una autonomia, quando si parla di università statali si usi un metro diverso.

Proprio nel momento in cui affrontiamo questa delicata questione e si dice da più parti che occorre dare capacità imprenditoriale anche alle

università statali, avverto una contraddizione tra la richiesta di capacità imprenditoriale per il pubblico e il dare per scontato un intervento delle risorse e della finanza pubblica per le università private. Se le università debbono essere imprenditoriali, lo siano tutte e quel rischio che il privato deve maggiormente correre lo corrano anche le università non statali. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

FASSINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSINO. Onorevole Presidente, onorevole Ministri, colleghi senatori, sarò anch'io molto breve. Prendo la parola, non essendo intervenuto nella discussione generale, per dichiarare subito il voto favorevole dei senatori liberali.

I contributi di 130 miliardi per le università non statali rappresentano, a nostro avviso, un atto dovuto, in conseguenza dei maggiori oneri sopportati dalle medesime per i nuovi inquadramenti del personale docente nelle qualifiche previste dalla riforma della docenza universitaria e - diciamo anche - in attesa di quel provvedimento organico di riforma delle università non statali, che anticipata conclusione della precedente legislatura non ci ha permesso di discutere allora.

Va subito detto che non si tratta di una contribuzione aggiuntiva, perchè essa va a coprire nuove spese fisse e non rappresenta neppure un potenziamento dell'intervento finanziario statale a favore delle libere università.

Noi liberali auspichiamo che, in linea con l'esigenza di una più ampia libertà dell'insegnamento, specie universitario, e della ricerca scientifica, vengano ancora ulteriormente potenziate le erogazioni finanziarie in favore delle libere università, come intervento complementare alla maggiore autonomia finanziaria che si intende, e giustamente, attribuire alle università statali.

L'insegnamento universitario, come è ben noto, riveste un'importanza decisiva per la formazione culturale e scientifica, qualificazione non solo delle classi dirigenti future, ma, dati i grandi numeri con cui si deve confrontare, per una fetta importante delle nuove generazioni che sempre più, giustamente, aspirano ad una più alta qualificazione culturale e scientifica, qualificazione che, a nostro avviso, si potrà compiutamente o, comunque, meglio ottenere soltanto quando si realizzerà quella che per ora pare - noi lo sappiamo - una utopia ma che rappresenta per noi un dato essenziale, cioè l'abolizione del valore legale del titolo di studio, con la conseguente, automatica valorizzazione delle scuole migliori.

I liberali hanno sempre rivolto la loro attenzione ai problemi dell'università in genere e hanno quindi recentemente visto con favore ed approvato con convinzione il provvedimento per la creazione del nuovo Ministero per l'università e la ricerca scientifica. A tali problemi essi hanno sempre dedicato il massimo impegno, anche quando hanno avuto responsabilità sia di Governo, sia di Presidenza di Commissione nelle passate legislature. Ed è proprio per queste considerazioni e con questa convinzione che riconfermo il voto favorevole del Gruppo liberale. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto dal solo articolo 1.

È approvato.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1306

PRESIDENTE. Poichè la 7ª Commissione permanente ha terminato questa mattina i propri lavori, essa è autorizzata a riferire oralmente sul disegno di legge n. 1306, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 5 settembre 1988, n. 390, recante disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica».

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 5 settembre 1988, n. 390, recante disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica» (1306) (*Relazione orale*)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 5 settembre 1988, n. 390, recante disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, del decreto-legge 5 settembre 1988, n. 390, recante disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica», per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore.

MEZZAPESA, *relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, con questo decreto, i cui caratteri di urgenza sono stati riconosciuti da questa Assemblea nella seduta del 28 settembre ultimo scorso, il Governo ha inteso ovviare ad alcune carenze e disfunzioni dell'ultimo provvedimento legislativo in materia di edilizia scolastica, cioè il decreto-legge n. 318 del 1986, convertito nella legge n. 488 dello stesso anno, alla luce dell'esperienza fatta nel corso dei primi due anni di attuazione della legge stessa. Carenze e disfunzioni, peraltro, come stamattina abbiamo tutti ricordato in Commissione, erano già state denunziate alla Conferenza nazionale sull'edilizia scolastica del dicembre 1987 a Montecatini sia nelle relazioni ministeriali, sia negli interventi di autorevoli esponenti delle regioni, delle provincie e dei comuni. Certo, ancora non siamo a quell'organica disciplina che pure nella stessa Conferenza di Montecatini è tornata ad essere auspicata nei voti generali. Dico tornata, dopo tante precedenti espressioni di volontà che ebbero una sorta di sanzione ufficiale nella mozione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione del 7 novembre 1985, approvata all'unanimità, in riferimento ad uno schema di disegno di legge che il Ministro della pubblica istruzione *pro tempore* aveva presentato al Consiglio, un provvedimento concernente appunto gli interventi per l'edilizia scolastica; una disciplina che – è questo l'auspicio, credo, generale – razionalizzi l'attuale sistema, ovviando a quella frantumazione, discontinuità e dispersione di interventi tra

i diversi soggetti istituzionalmente responsabili che caratterizza la materia e che disperde in risultati inadeguati gli sforzi organizzativi e finanziari, una disciplina che dia finalmente un capo logico ad una serie di interventi normativi che si sono succeduti nel tempo, qualche volta senza essere ben coordinati tra di loro.

Così, ad esempio, abbiamo avuto iniziative legislative incentrate sul rapporto classe-alunni, senza un parallelo riferimento al rapporto classi-aule. Altro esempio: le prescrizioni della legge n. 818 del 1984 in materia di sicurezza delle strutture scolastiche non tenevano sufficientemente conto dello stato reale del patrimonio di edilizia scolastica nè delle concrete possibilità finanziarie degli enti locali di sostenere i relativi oneri per le opere di adeguamento.

Il decreto n. 390 alla nostra attenzione certamente non si fa carico di tale esigenza di razionalizzazione della materia, ma non la pregiudica, anzi in un certo senso, perfezionando la norma della legge n. 488, contribuisce a facilitarne la maturazione sgombrando il terreno da alcune difficoltà applicative della legge n. 488 e offrendo al legislatore ulteriori utili indicazioni ricavate dall'esperienza pratica di questi ultimi due anni.

Va ricordato che la legge n. 488, precisamente all'articolo 11 che tratta dell'edilizia scolastica, a parte la corposità dei finanziamenti – un solo dato: per il 1986 e per il 1987 sono stati disposti finanziamenti per circa 3.000 miliardi, di cui 2.150, cioè oltre il 70 per cento, per le regioni meridionali e insulari – si caratterizza per alcuni aspetti fortemente innovativi. Ne cito qualcuno: la sostituzione dell'intervento mediante piani generalizzati con l'intervento mirato a specifici obiettivi, secondo una scala di priorità fissata dalla stessa norma; l'eliminazione dei doppi turni, l'acquisizione di edifici per assicurare la presenza di diversi indirizzi di scuola secondaria superiore in ambito distrettuale o interdistrettuale, l'adeguamento degli edifici alle norme di sicurezza, la ristrutturazione degli edifici fatiscenti; la sostituzione dello strumento del finanziamento per trasferimento diretto di risorse dallo Stato agli enti locali con il finanziamento mediante mutui agevolati presso la Cassa depositi e prestiti, il che oltretutto garantisce l'autonomia degli enti obbligati a fornire gli immobili scolastici in quanto l'iniziativa e la scelta rimangono a loro, anche se la spesa è a carico dello Stato; la salvaguardia del ruolo delle regioni cui spetta formulare il piano annuale di intervento; l'introduzione del potere sostitutorio in caso di inadempienza delle regioni per la formulazione del piano, potere sostitutorio – qui sta la novità – attribuito non al Governo, come in altre norme precedenti, ma ad un singolo Ministro, nella specie al Ministro della pubblica istruzione.

Però, accanto a questi elementi innovativi, ci sono – e l'esperienza di questi due anni le ha fatte emergere – diverse difficoltà di ordine esecutivo che vanno eliminate allo scopo sia di assicurare la piena utilizzazione dei fondi per la concessione di mutui, sia di accelerare le procedure per l'attuazione di programmi e per l'esecuzione di opere. Tali difficoltà derivano in parte dall'attuale ripartizione delle competenze tra enti locali territoriali, caratterizzata da un pluralismo disarticolato e da una rigidità assoluta, che porta talora al caso paradossale di edifici non completamente utilizzati o sottoutilizzati, pur in una situazione generale di carenza di aule e di ricorso al doppio turno. Il pluralismo, in questo come in altri settori, se non è razionalmente articolato e composto in forme coordinate di intervento, genera sempre scompensi e discrasie, oltre ad essere causa di lungaggini

burocratiche, finendo quindi con l'incidere negativamente sulla regolarità e la funzionalità dei servizi.

Altre difficoltà provengono dalla rigidità della norma nel rapportare determinate risorse a determinati obiettivi senza ipotizzare la possibilità di trasferimento di fondi da un obiettivo ad un altro, nel caso di mancata utilizzazione delle risorse o comunque di esubero.

Ci sono poi aspetti procedurali che vanno semplificati. Sempre alla Conferenza di Montecatini fu denunciato un eccesso di proceduralizzazione che comporta inevitabilmente un corrispondente eccesso di burocratizzazione, che potrebbe però essere superato mediante forme di coordinamento e di concertazione fra gli enti interessati, che consentano una composizione preventiva delle esigenze, specie in materia urbanistica e di tutela dell'ambiente, di cui i diversi soggetti istituzionali sono portatori. A queste difficoltà il decreto-legge n. 390 intende offrire una via di soluzione.

Guardiamo brevemente i contenuti. L'articolo 1 prevede la razionale utilizzazione degli edifici esistenti, quale che ne sia il proprietario e qualunque sia la funzione per cui essi furono costruiti o comunque acquisiti dagli enti locali. Il provveditore, d'intesa con gli enti locali e sentito il consiglio scolastico provinciale, definisce annualmente il piano di utilizzazione e lo comunica alla regione.

Al fine di regolare i rapporti tra l'ente obbligato e l'ente proprietario, nel caso siano diversi, è prevista la possibilità di ricorrere ad apposita convenzione nella quale può essere anche esplicitamente sancito l'uso gratuito dell'immobile stesso.

All'articolo 2 si prevede, allo scopo di eliminare il rischio di accumulo di risorse finanziarie rimaste inutilizzate, che le quote restanti dei finanziamenti previsti per l'eliminazione dei doppi turni – e si tratta di ben 2.400 miliardi nel triennio – si aggiungano a quelle destinate al conseguimento delle finalità indicate sotto la lettera *b*), per cui sono previsti 1.600 miliardi, con particolare riguardo all'adeguamento alle norme di sicurezza e di igiene e alla eliminazione di inconvenienti derivanti dalla utilizzazione impropria di edifici non costruiti per uso scolastico.

Il trasferimento di risorse in questione si fa dopo aver accantonato le quote ancora necessarie per l'eliminazione di doppi turni quando essi coinvolgano un numero superiore a cinque classi per le scuole elementari e a tre classi per le scuole secondarie di primo grado.

Ai colleghi della 7ª Commissione facevo notare questa mattina che grazie a questo trasferimento di risorse – se sarà da noi approvato – per il 1988 si avrebbe il seguente quadro: per eliminare i doppi turni sono stati stanziati 600 miliardi di lire, però è stato calcolato che ne sono sufficienti 461, sicchè i rimanenti 139 miliardi, aggiunti ai 400 già stanziati per le finalità di cui alla lettera *b*), possono essere impiegati per eliminare molte situazioni di edifici impropri che sono state segnalate dalle regioni, specialmente del Mezzogiorno d'Italia.

Ovviamente, se questa norma non dovesse essere approvata, quei 139 miliardi di lire rimarrebbero non utilizzati.

L'articolo 3 tende a colmare un'altra lacuna della legge n. 488 del 1986. Da quest'ultima infatti non si evince con chiarezza quale sia l'ente locale intestatario dell'obbligo di fornire i locali e quindi di accendere il relativo mutuo per gli edifici da adibire a sede di licei artistici, conservatori di musica e accademie di belle arti statali.

Perciò in questo articolo viene specificato che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle province che ne facciano richiesta mutui «fuori quota», vale a dire senza intaccare le quote assegnate alle stesse province per l'edilizia scolastica di propria competenza.

L'articolo 4 chiarisce il dettato del comma 5 dell'articolo 11, più volte richiamato, della legge n. 488. Infatti, il decreto del Ministro della pubblica istruzione, che individua gli enti locali destinatari dei mutui e che determina le opere da realizzare sempre nel rispetto delle priorità del programma formulato annualmente dalle regioni, deve tener conto – recita in sintesi l'articolo 4 al nostro esame – anche dei piani provinciali di utilizzazione degli edifici esistenti. Però, questa mattina, in sede di Commissione mi sono fatto carico di far notare che si porrebbe un problema di attuazione della norma per l'anno 1988, perchè il decreto ministeriale relativo alla ripartizione dei fondi per il 1988 è già pronto, anzi il Ministro ci ha detto che è stato già firmato.

Ora, se si dovesse rispettare alla lettera questa norma, i programmi dovrebbero essere restituiti alle regioni perchè li riesaminino in base alla nuova procedura. Ovviamente, ciò comporterebbe un'ulteriore perdita di tempo, perchè i provveditorati non hanno potuto formulare i piani provinciali di utilizzazione degli edifici dal momento che il decreto ministeriale è stato emanato da poco tempo.

Quindi, il comma 1 dell'articolo 4 andrebbe riformulato e in tal senso questa mattina la Commissione ha approvato un emendamento da me presentato.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

(*Segue* MEZZAPESA, *relatore*). Inoltre, all'articolo 4 si specifica che la Cassa depositi e prestiti provvede alla concessione del mutuo entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa richiesta.

L'articolo 5 contiene due norme significative. La prima è la seguente: «Ai fini dell'esecuzione delle opere finanziate... le province ed i comuni interessati possono avvalersi della disciplina della concessione». Questa mattina ho richiamato l'attenzione dei colleghi sul fatto che il riferimento all'articolo 5 della legge 5 agosto 1975, n. 412 è piuttosto anacronistico, perchè successivamente ci sono state altre leggi che hanno aggiornato e comunque modificato profondamente l'istituto della concessione. Quindi, io proporrei di far riferimento alle leggi più recenti tra le quali la legge n. 80 del 1987.

Sempre a proposito dell'articolo 5, la seconda norma significativa afferma: «Le aree destinate all'edilizia scolastica negli strumenti urbanistici approvati non richiedono attestazioni di idoneità». Come è facile evincere da questa norma, si dà un contributo ulteriore di semplificazione procedurale.

L'articolo 6, infine, prevede alcune modifiche nella composizione della commissione per il giudizio sulle gare di appalto-concorso, bandite dal Ministero della pubblica istruzione per opere di edilizia scolastica sperimentale, modifiche rese necessarie sia per la novità della presenza dell'ente

regione (non esistente all'epoca della istituzione della commissione, nell'anno 1962), sia per garantire il contributo di collaudate esperienze professionali, anche in riferimento al fatto che gli interventi di edilizia sperimentale, ove dovessero essere ripristinati, non sono più limitati oggi, come lo erano ieri, alla realizzazione di edifici scolastici nell'ambito della scuola dell'obbligo, ma sono stati estesi anche agli edifici della scuola secondaria superiore.

Questi, onorevoli colleghi, i conenuti del decreto-legge n. 390, che segna un altro passo avanti nella via piuttosto accidentata e faticosa degli interventi statali per l'edilizia scolastica. Nel raccomandarne la conversione in legge, mi permetto di rinnovare l'auspicio che si superi quanto prima la logica della straordinarietà degli interventi e si dia vita ad un meccanismo permanente di finanziamento per le opere di edilizia scolastica che abbia connotati di gestione fisiologica e procedure di ordinaria funzionalità. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Nocchi. Ne ha facoltà.

NOCCHI. Signor Presidente, devo constatare che sui banchi del Governo non è presente nessuno. Il Goveno è assente.

PRESIDENTE. Senatore Nocchi, è presente per il Governo il ministro Jervolino. Pertanto la prego di iniziare il suo intervento.

NOCCHI. D'accordo signor Presidente, ne prendo atto.

Signor Presidente, non saranno certamente la modifica, l'aggiustamento e la razionalizzazione di criteri per una diversa utilizzazione dei finanziamenti previsti dalla legge n. 488 a farci cambiare opinione sulla intera operazione cui la stessa legge ha dato luogo dal 1986 ad oggi. Certo, se l'attenzione fosse rivolta solo ai cambiamenti parziali tesi a rendere più efficaci – almeno così si dice – i meccanismi di funzionamento della norma, la nostra posizione non sarebbe negativa. Chiedere di poter spendere per altri settori o tipologie strutturali, utilizzando risorse prossime ad essere considerate residui passivi o rinunciati, afferenti un altro capitolo di spesa, credo che sia anche giusto e funzionale, almeno da un punto di vista puramente amministrativo. Tuttavia non solo e non tanto di questo si tratta. È arrivato, signor Presidente, onorevoli colleghi, il momento di fare un bilancio serio e obiettivo di questa iniziativa ministeriale, in modo che sia possibile trarre utili insegnamenti dai limiti profondi registrati nella impostazione e gestione dell'intera vicenda per prospettare un metodo nuovo ed una strada che permettano sul serio di affrontare i problemi solo parzialmente previsti dalla legge n. 488.

Le cose che diremo, del resto, sono ricavate dal confronto e dalla discussione avvenuti a Montecatini nel dicembre dello scorso anno, quando gli amministratori presenti, ma ricordo anche molti insegnanti e diversi soggetti responsabili dell'andamento della scuola nel nostro paese, affermarono con grande forza che già allora, già in quei mesi, era facilmente constatabile il fallimento di quella legge, verificabile nel fatto che solo in minima parte i finanziamenti erano stati attivati e di conseguenza, in pratica, non era stata costruita nemmeno un'aula. Questa non è una affermazione di chi parla, ma un'opinione resa da diversi amministratori.

Se dovessimo giudicare le modifiche proposte dall'attuale decreto e rapportarle a tutto il dibattito svoltosi a Montecatini, ci sarebbe da convenire sul fatto che il Ministro ha ascoltato soprattutto se stesso, inserendo nell'atto che discutiamo le sue valutazioni ed i suoi giudizi contenuti nella relazione introduttiva per Montecatini. Invece il Ministro non ha tenuto in nessun conto o ha tenuto conto in modo marginale ed insignificante delle osservazioni e delle critiche svolte da molti durante l'arco del convegno di Montecatini.

Cosa dicemmo allora e cosa confermiamo pienamente in questo momento? Diciamo che è fallito il meccanismo più pervicacemente centralistico contenuto nella legge, fondato sulla sostanziale deresponsabilizzazione delle autonomie locali e delle regioni, e sul potere esclusivo del Ministro di decisione e di scelta discrezionale, fino all'indicazione pedissequa dei passaggi amministrativi e contabili da realizzare. Insomma, è fallito il tentativo di capovolgere la giusta impostazione della legge n. 412, l'unica, onorevoli colleghi (esclusi i casi cronici di ignavia amministrativa di determinate regioni), che ha permesso un'efficace mobilitazione di risorse a favore dell'edilizia scolastica.

Con la legge n. 488 si è cercato di aggiungere un capitolo alla più generale manovra politica, che è andata avanti durante questi ultimi anni, di drastica limitazione delle capacità di intervento dei comuni, delle province e delle regioni, indicati come istituzioni responsabili della pesante situazione che attraversa la finanza pubblica ed incapaci di intraprendere interventi nel segno dell'efficacia e dell'efficienza.

La centralizzazione, l'esproprio delle competenze e la contestuale demonizzazione del ruolo delle autonomie locali sono andati avanti di pari passo con esiti pesantemente negativi. La vicenda dell'edilizia scolastica lo testimonia. Concepire i comuni, le province e le regioni come acefale agenzie di spesa, senza responsabilità, senza identificazione di un ruolo, ipotizzando il Ministero come depositario di poteri reali di scelta e di gestione, ha fatto conseguire risultati particolarmente deludenti.

Se si riflette bene, però, non poteva che essere così, dal momento che il Ministero non ha competenze professionali nè strumenti per poter programmare, per poter individuare le priorità, per verificare seriamente i risultati. Si consideri, ad esempio, la questione della rilevazione del patrimonio di edilizia scolastica – certamente di competenza ministeriale – che non riesce a soddisfare nessuna delle esigenze di conoscenza cui sarebbe chiamata a corrispondere.

Vorrei però aggiungere che nella nuova stesura il decreto-legge non solo non attenua l'impostazione criticata, ma, se è possibile, va ulteriormente avanti. Si guardino attentamente le nuove norme sulla concessione (ne abbiamo parlato anche stamane), che riconoscono compiuta responsabilità di scelta e di attuazione dell'opera alle aziende e ad altri soggetti privati individuati dal decreto di finanziamento, cancellando il consiglio comunale, l'amministrazione locale da una competenza che era invece riconosciuta nella legislazione precedente. Si guardi l'attribuzione al provveditore agli studi di poteri in pratica esclusivi nella redazione del piano di riconversione ed accorpamento degli edifici scolastici.

Il fallimento non è solo nelle considerazioni che sto facendo; esso si caratterizza nelle sue obiettive dimensioni anche dalla lettura dei dati. Quelli che leggerò, signor Presidente, onorevoli colleghi, vengono riportati dalle

tabelle pubblicate dalla Cassa depositi e prestiti, quindi sono noti a tutti. Queste tabelle affermano che esiste una differenza abissale (si fa riferimento alle annualità 1986-1987, già consumate) tra le adesioni deliberate dalla Cassa e le erogazioni. Ora, chi ha fatto il pubblico amministratore sa che l'attuazione concreta di un programma non può rapportarsi alle adesioni al mutuo o anche alle concessioni quanto all'erogazione, dal momento che è solo attraverso quest'ultima operazione che si ha la certezza della realizzazione fisica delle opere, essendo l'erogazione collegata al pagamento degli stati di avanzamento.

Ebbene, le adesioni e le concessioni nel 1986 sono state 140 (per ottomila comuni) e nel 1987 121, mentre le concessioni sono state 203 nel 1986 e 382 nel 1987. Le erogazioni sono state 238 nel 1986 e 143 nel 1987. Questo, tuttavia, è un dato non significativo. Infatti, se si fa riferimento alla quantità di finanziamenti realmente erogati si hanno delle sorprese sconcertanti, in quanto si va dai 640 miliardi circa di adesioni nel 1986-87 ai 580 miliardi di concessione nello stesso periodo e ai 93 miliardi realmente erogati.

Tali dati, signor Presidente, sono incontestabili e sono, come è naturale, i soli attendibili, diversamente da quelli molto approssimativi e superficiali riferiti nella relazione tecnica che accompagna il decreto-legge in discussione. Ecco dunque la dimensione anche quantitativa del fallimento.

Se il meccanismo e le procedure seguono una logica amministrativistica e centralistica, la prospettiva è l'inefficacia degli interventi. La mancanza di responsabilizzazione e di coinvolgimento fattivo determina scetticismo e diversa decisione; anche di questo si è trattato, signor Presidente. Era talmente evidente e progressiva la divaricazione di intenti tra Ministero ed autonomie che comuni e province, nello stesso periodo di vigenza della legge n. 488 del 1986, hanno deciso di scegliere altre strade, più dirette, più concrete e risolutive, ancorchè certamente più onerose, per affrontare nei termini dovuti la questione dell'edilizia scolastica.

Offro alla vostra valutazione altri dati, provenienti sempre da atti ufficiali della Cassa depositi e prestiti. Nel periodo che va dal 1986 ai primi mesi del 1988 la Cassa ha ricevuto, per l'edificazione di scuole e palestre, dagli enti locali 3.022 domande di mutuo, ha deliberato 2.686 adesioni e 2.435 concessioni, mentre ha reso esecutive, signor Presidente e colleghi, 7.810 erogazioni. Gli importi, conseguentemente, sono di ben diversa entità: 1.800 miliardi nel primo caso, 1.900 nel secondo e più di 600 nel terzo.

Ascolteremo con attenzione – peraltro, quando avevo steso questa nota, immaginavo che sarebbe stato presente al dibattito il Ministro, proprio perchè riteniamo importante questa discussione – il giudizio del Governo dopo la riflessione che verrà fatta su questi dati, che in un primo momento, lo ripeto, hanno disorientato anche noi. Tuttavia, è evidente il significato politico che emerge dalla loro lettura.

L'iniziativa programmatica degli enti locali, la loro diretta responsabilizzazione, la gestione più trasparente e dinamica dei meccanismi amministrativi fanno conseguire risultati che sono obiettivamente ben altri rispetto a quelli ottenuti con la legge n. 488 del 1986.

Denunciamo, signor Presidente, la portata inaccettabile del disegno di legge di conversione anche con riferimento ad altri aspetti. Già la settimana scorsa, intervenendo sul disegno di legge di finanziamento del contratto del

personale della scuola e di individuazione dei princìpi per la riorganizzazione della rete scolastica, la collega Alberici ed io stesso avevamo sottolineato il raccordo che secondo noi esiste tra le scelte contenute in quell'atto e quelle presenti nel provvedimento di cui oggi discutiamo. In effetti, il disegno di legge n. 1306 segna il secondo atto del tentativo posto in essere dal Ministro di avviare ad una vera e propria destrutturazione della scuola pubblica nel nostro paese. Si afferma infatti che il provveditore agli studi elabora, seguendo i criteri amministrativistici già enunciati nei giorni scorsi, il piano di utilizzazione di tutti gli edifici e locali scolastici, di intesa con i comuni e le province e sentito il consiglio provinciale scolastico. Il piano - continua l'articolo 1 - farà riferimento alle modalità di costituzione delle classi (ecco il riferimento al decreto della settimana scorsa), alla popolazione scolastica e alle attività didattiche che si svolgono negli stessi edifici.

I problemi che si aprono sono veramente di grande portata e sono resi ancora più duri, se si tiene conto di quanto da noi sottolineato appunto la scorsa settimana sull'incongruità e l'inattendibilità pedagogica e didattica dei criteri che la maggioranza ha fatto approvare in ordine alla ristrutturazione delle classi e sulla diversa formazione e rifondazione delle scuole di ogni ordine e grado, che potrebbero risultare particolarmente pesanti per molte aree del nostro paese e in particolare diversamente da quanto ha affermato la settimana scorsa il Ministro, per i piccoli comuni e per i piccoli plessi che dovranno seguire un principio per l'aggregazione delle classi che in molti casi potrebbe determinare la chiusura degli stessi.

Del resto la dice lunga l'altra attribuzione di un potere quasi esclusivo al provveditore, con un ruolo sussidiario riconosciuto agli enti locali. Come utilizzare, signor Presidente ed onorevoli colleghi, congruamente a fini realmente formativi, culturali e didattici le scuole materne o anche le scuole elementari per altri livelli di studio, specialmente per la scuola secondaria superiore? Queste cose possono essere pensate solo da chi immagina che l'educazione e la formazione siano degli accidenti e non dei valori.

C'è poi da riaffermare che la volontà politica del Governo di seguire finalmente una strada diversa (come si potrebbe evincere dalla dizione contenuta all'inizio dell'articolo 1, in cui si legge «in attesa di una organica disciplina da definire con una legge quadro sulla edilizia scolastica») è smentita da altri fatti e da altre considerazioni. Innanzi tutto già con il provvedimento che stiamo discutendo stasera si potevano inserire degli elementi di riequilibrio a favore di un nuovo e più efficace indirizzo; vi è poi la constatazione che dalla prima lettura del disegno di legge finanziaria per il 1989 non risulta un riferimento che possa testimoniare che nei prossimi mesi saremo chiamati ad esprimerci su un atto legislativo veramente impegnativo. Potremmo anche sbagliarci, ma non ci pare: non c'è una posta finanziaria al riguardo e ci siamo chiesti che cosa significa questo. Forse che con il triennio 1986-88 i problemi strutturali delle scuole italiane sono stati risolti? Forse che le richieste - ricordiamo anche questo, ne abbiamo parlato in altre occasioni - del movimento dei giovani del 1985 sono state esaudite? I dati lo smentiscono. Forse che le grandi questioni connesse alle riforme che interesseranno da vicino anche le strutture non esistono più per il Governo o sono state accantonate, fidando il Governo stesso nelle qualità dilatorie ampiamente manifestate dall'attuale Ministro della pubblica istruzione?

Tutto ciò sarebbe veramente irresponsabile e noi ci batteremo affinchè

emerga un'esigenza diversa che, ripristinando e attualizzando competenze e rapporti fra Stato, autonomie locali, mondo della scuola e processo riformatore, faccia emergere la necessità di nuovi e finalmente efficaci interventi in questo campo.

La nostra contrarietà dunque, signor Presidente, non ha nulla di ideologico o di astratto; si basa su un'esperienza concreta, su dati di fatto e su esigenze che si sarebbe dovuto soddisfare in maniera ben diversa. Gli stessi emendamenti che abbiamo presentato tengono conto di questa impostazione e, mentre cercano di introdurre novità sulle procedure e sulla qualificazione degli interventi, preparano e anticipano il terreno su cui si può avviare un nuovo e più costruttivo confronto.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro contributo alla definizione del disegno di legge è finalizzato in conclusione a dimostrare che l'edilizia scolastica non è una variabile indipendente rispetto alle complesse tematiche delle riforme. Una giusta impostazione in questo campo può anzi facilitare il maturarsi di convinzioni e di orientamenti a favore dei cambiamenti di cui la scuola italiana ha bisogno. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MEZZAPESA, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'intervento del senatore Nocchi, mi riservo di chiarire qualche specifico punto in sede di valutazione degli emendamenti. Colgo comunque l'occasione per esprimere l'auspicio, manifestato a conclusione della mia relazione, che si possa procedere quanto prima alla formulazione di una legge quadro che dia alla materia finalmente una sistemazione organica e non più provvisoria, come purtroppo è attualmente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro per gli affari sociali.

JERVOLINO RUSSO, *ministro senza portafoglio per gli affari sociali*. Rinuncio alla replica, signor Presidente, e sollecito l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso ai sensi dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento, dalla 5ª Commissione permanente sugli emendamenti al disegno di legge n. 1306.

FASSINO, *segretario*: «La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi ai sensi dell'articolo 100, settimo comma, del Regolamento, per quanto di propria competenza, dichiara di non avere nulla da osservare in quanto le proposte emendative coinvolgono profili attinenti al merito del provvedimento senza comportare, ad un primo esame, riflessi di natura finanziaria. Quanto all'emendamento 4.3, la Commissione fa comunque osservare che non appare del tutto chiara la portata della proposta, che comunque va valutata alla luce delle disposizioni relative alla Cassa depositi e prestiti e pertanto si rimette alla valutazione del Governo su tale emendamento».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 5 settembre 1988, n. 390, recante disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge in conversione.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. In attesa di un'organica disciplina da definire con una legge-quadro sull'edilizia scolastica e al fine di assicurare prioritariamente la piena e razionale utilizzazione di tutti gli edifici scolastici, anche mediante l'assegnazione in uso di parte di essi a scuole di tipo diverso da quello per il quale l'ente proprietario ha l'obbligo della fornitura dei locali, il provveditore agli studi, d'intesa con gli enti locali competenti e sentito il consiglio scolastico provinciale, definisce annualmente un piano di utilizzazione di tutti gli edifici e locali scolastici disponibili, tenuto conto delle esigenze connesse con la consistenza della popolazione scolastica, anche nel quinquennio successivo, con la formazione delle classi e con lo svolgimento delle specifiche attività didattiche di ciascun tipo di scuola.

2. Il piano di utilizzazione è comunicato alla regione.

3. I rapporti tra ente obbligato ed ente proprietario dei locali da utilizzare, qualora si tratti di enti diversi, sono regolati da apposita convenzione, che può prevedere anche l'assegnazione in uso gratuito.

4. L'approvazione della convenzione comporta l'obbligo dei soggetti in essa indicati di darvi esecuzione nei tempi e con le modalità stabilite.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, aggiungere, in fine i seguenti periodi: «Il suddetto piano tiene inoltre conto del mantenimento e dello sviluppo delle iniziative di tempo pieno e di tempo prolungato, dell'impiego di aule attrezzate e di laboratori anche finalizzati allo svolgimento di materie facoltative. Per queste attività deve essere riservato almeno il 10 per cento del totale delle aule disponibili».

1.1 NOCCHI, ALBERICI, CALLARI GALLI, LONGO

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il parere dell'ente locale proprietario è comunque vincolante nella definizione del piano di utilizzazione».

1.2 NOCCHI, ALBERICI, CALLARI GALLI, LONGO

Invito i presentatori ad illustrarli.

NOCCHI. Signor Presidente, stamane vi è stata una discussione appropriata anche in riferimento al primo emendamento da noi presentato, che ha un significato politico-culturale, che mi sembra sia stato colto anche dal Ministro.

Il nostro emendamento è inteso ad impedire che i criteri attraverso i quali i provveditori redigeranno i piani siano orientati meramente a compatibilità piattamente amministrativo-finanziarie, per salvaguardare la qualità delle iniziative educative.

Se l'Aula accetterà questo orientamento, saremmo dell'avviso che l'ultimo periodo del nostro emendamento, da «Per queste attività» fino a «aule disponibili.», possa essere eliminato. Stamane il Ministro, intervenendo su questo punto ha osservato che tale disposizione è troppo vincolistica.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MEZZAPESA, *relatore*. Signor Presidente, devo ripetere per ragioni di correttezza, le osservazioni che ho fatto stamattina in Commissione al collega Nocchi e agli altri colleghi.

Noi andiamo ripetendo da tempo in questa e nell'altra Camera che pecchiamo di una eccessiva minuziosità nel formulare le leggi. Ebbene, la modifica proposta pecca proprio di quella minuziosità che noi andiamo da tempo lamentando nella produzione legislativa. Offenderei l'intelligenza dei provveditori e dei responsabili degli enti locali se pensassi – e proponendo questo emendamento lo si può pensare – che non debbano tenere nel dovuto conto, nella formulazione del piano di utilizzazione degli edifici scolastici, le esigenze prospettate dal collega Nocchi e da altri colleghi.

Ad ogni buon conto, signor Presidente, se mi consente per un momento la distinzione, come senatore non voterò assolutamente a favore di questo emendamento; come relatore, sentito anche il Ministro prima che andasse via da quest'Aula, posso dire che, mentre siamo contrari decisamente all'ultima proposizione che fissa la riserva del 10 per cento, per quanto riguarda il primo periodo dell'emendamento mi rimetto all'Assemblea. Per quanto invece concerne l'emendamento 1.2, il mio è un parere negativo molto deciso perchè il testo dell'articolo recita precisamente «d'intesa con gli enti locali» e non «sentiti gli enti locali». Orbene, se io dico che il parere dell'ente locale proprietario è comunque vincolante, rischio di vanificare la finalità che si vuole raggiungere, in quanto do un maggior peso contrattuale ad una delle due parti che devono ricercare questa intesa.

JERVOLINO RUSSO, *ministro senza portafoglio per gli affari sociali*. Signor Presidente, il Governo è contrario sia all'emendamento 1.1 che all'emendamento 1.2.

PRESIDENTE. Senatore Nocchi, accetta l'invito rivoltole dal relatore per quanto riguarda l'emendamento 1.1?

NOCCHI. Signor Presidente, tenendo conto delle considerazioni or ora fatte dal relatore, ritiro l'ultima parte dell'emendamento 1.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Nocchi e da altri senatori nel testo modificato dai proponenti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Nocchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

1. Le restanti quote dei finanziamenti di cui al comma 2, lettera *a*), dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, si aggiungono a quelle destinate al conseguimento delle finalità di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo 11, con particolare riguardo:

a) all'adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza ed alle prescrizioni relative all'igiene ed all'agibilità dei locali;

b) all'eliminazione, per le scuole di ogni ordine e grado, delle situazioni relative all'utilizzazione impropria di edifici non appositamente costruiti per l'uso scolastico e non già riadattabili, in via permanente, per tale uso, anche mediante il ricorso, nei casi più gravi ed urgenti, a soluzioni di edilizia industrializzata.

2. Il disposto di cui al comma 1 si applica dopo aver provveduto all'accantonamento delle quote di finanziamenti ancora necessarie per l'eliminazione dei doppi turni relativi ad un numero superiore a 5 classi per le scuole elementari e a 3 classi per le scuole secondarie di primo grado, facendosi riferimento a ciascun comune nel caso in cui il circolo didattico o la scuola media comprendano plessi o sezioni staccate funzionanti in più comuni.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «legge 9 agosto 1986, n. 488» *inserire le seguenti*: «relative ad una parte dei finanziamenti del 1988 e ai finanziamenti non concessi negli anni 1986 e 1987 perchè corrispondenti a mutui assegnati ma non erogati»

2.1 NOCCHI, ALBERICI, CALLARI GALLI, LONGO

Al comma 2, dopo le parole: «si applica» *inserire le seguenti*: «relativamente al 1988»

2.2 NOCCHI, ALBERICI, CALLARI GALLI, LONGO

Al comma 2, sostituire le parole da: «ciascun comune» *alla fine del comma con le altre:* «ciascun circolo didattico o scuola media».

2.3 NOCCHI, ALBERICI, CALLARI GALLI, LONGO

Invito i presentatori ad illustrarli.

NOCCHI. Signor Presidente, gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 non sono omogenei tra di loro e quindi hanno bisogno di specificazione.

L'emendamento al comma 1, sul quale mi pare che ci fosse un orientamento positivo da parte della Commissione, punta a far utilizzare le somme residue anche negli anni 1986 e 1987 e non solo quelle relative al 1988. Lo spirito del decreto sarebbe questo, però non ci pare che sia chiaramente esplicitato dalla formulazione dell'articolo.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.2, noi riteniamo che quanto previsto dal comma stesso dal punto di vista complessivo debba essere relativo solo all'anno 1988, perchè in prospettiva immaginiamo che le norme debbano essere quelle della legge-quadro. L'emendamento 2.3 punta ad estendere i casi in cui sia obbligatorio intervenire per eliminare i doppi turni, dal momento che se l'ottica fosse relativa solo al comune o alla struttura, i casi di intervento obbligatorio per il superamento dei doppi turni sarebbero più limitati. Stamane è stato sollevato il caso di una struttura principale che ricade in un comune con sedi distaccate in altri comuni; la legge prevede l'intervento consorziato da parte delle amministrazioni locali e potremmo prevederlo anche noi.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MEZZAPESA, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 2.1, voglio ricordare che i fondi non utilizzati per il 1986 sono stati, come confermano gli uffici del Ministero della pubblica istruzione appositamente consultati, riassegnati definitivamente. Per questo si ritiene questo emendamento non solo superfluo, ma tale da poter ingenerare qualche equivoco.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.2, il no, che è stato anche chiarito questa mattina in Commissione, deriva dal fatto che i fondi per il 1988 sono e rimangono utilizzabili per il biennio successivo in base all'ultimo comma dell'articolo 15 della legge n. 488, il che d'altra parte viene ad essere in coerenza con l'emendamento 4.3, di cui parleremo dopo, presentato dallo stesso collega Nocchi e da altri senatori e sul quale anticipo parere positivo.

Esprimo parere contrario all'emendamento 2.3 perchè introdurrebbe delle difficoltà di natura tecnica che renderebbero quasi inapplicabile l'articolo per quanto riguarda questa parte: è una dispersione di risorse che invece possono meglio servire per interventi più consistenti in situazioni più evidenti e, direi, più drammatiche.

JERVOLINO RUSSO, *ministro senza portafoglio per gli affari sociali.* Signor Presidente, il Governo ritiene superfluo l'emendamento 2.1, ed è pure contrario agli emendamenti 2.2 e 2.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Nocchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Nocchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Nocchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'articolo 3 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 3.

1. Per la costruzione e l'acquisto di edifici da adibire a sede di licei artistici, conservatori di musica e accademie di belle arti statali, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere i mutui, di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, alle province, che ne facciano richiesta.

2. I mutui di cui al comma 1 non sono compresi tra le quote da assegnare alle province per le opere di edilizia scolastica di propria competenza.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 4.

1. Il decreto del Ministro della pubblica istruzione, di cui al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, individua gli enti locali destinatari dei mutui e determina le opere da realizzare, con le rispettive quote di finanziamento, nel rispetto delle priorità del programma annuale che sarà formulato dalle regioni, tenuto conto dei piani provinciali di utilizzazione degli edifici di cui all'articolo 1, sentiti gli enti locali interessati ed i sovrintendenti scolastici regionali.

2. La Cassa depositi e prestiti, sulla base della richiesta di finanziamento e della delibera di approvazione del progetto esecutivo, nonchè della prescritta ulteriore documentazione, provvede alla concessione dei mutui entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta stessa.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1 sostituire le parole da: «individua» *fino alla fine del comma con le altre:* «ripartisce le quote di finanziamento fra le regioni interessate».

4.1 NOCCHI, ALBERICI, CALLARI GALLI, LONGO

Al comma 1, sostituire le parole da: «che sarà formulato» *fino alla fine del comma con le altre*: «formulato dalle regioni secondo le modalità previste dal citato articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488».

4.4 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Le regioni, sulla base di un programma annuale da esse predisposto, tenendo conto dei piani provinciali di utilizzazione degli edifici di cui all'articolo 1 e sentendo gli enti locali interessati e i sovrintendenti scolastici regionali, individuano gli enti locali destinatari dei mutui e determinano le opere da realizzare».

4.2 NOCCHI, ALBERICI, CALLARI GALLI, LONGO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*ter*. Sono soppressi i commi 5, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488; gli enti locali interessati invieranno la richiesta di finanziamento entro il termine di novanta giorni dalla data della corrispondente delibera regionale».

4.5 NOCCHI, ALBERICI, CALLARI GALLI, LONGO

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le quote dei finanziamenti non concesse nell'esercizio cui sono imputate possono essere concesse nei tre esercizi successivi anche qualora la loro destinazione risulti cambiata ai sensi del precedente articolo 2».

4.3 NOCCHI, ALBERICI, CALLARI GALLI, LONGO

Invito i presentatori ad illustrarli.

NOCCHI. Signor Presidente, gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, e 4.5 hanno un'ispirazione comune e propongono una modifica sostanziale nell'attribuzione delle competenze di programmazione e di scelta degli enti abilitati alla realizzazione degli interventi. In buona sostanza si ripropongono il meccanismo, le procedure e le competenze programmatorie previste dalla legge n. 412 che, ripeto, è l'unica legge che ha dato dei risultati concreti a favore dell'edilizia scolastica nel nostro paese.

MEZZAPESA, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 4.4, l'illustrazione è superflua perchè ne ho parlato nel corso della mia relazione.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Mezzapesa, e la invito ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

MEZZAPESA, *relatore*. Signor Presidente, il collega Nocchi con molta lealtà, di cui gli va dato atto, ha detto che questi tre emendamenti, che sono affini, in effetti si propongono di superare la filosofia della legge n. 488 e di ritornare alla normativa precedente. Si tratta di emendamenti, diciamolo francamente, che stravolgono l'impostazione della legge n. 488, il che legittimamente piacerà alla parte politica del collega Nocchi ma non era e non è nelle intenzioni nè del Governo che ha presentato questo decreto, nè della maggioranza che lo sostiene. Pertanto esprimo parere negativo sugli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.5.

Per quanto concerne invece l'emendamento 4.3, esprimo parere positivo dopo aver anche superato le preoccupazioni emerse dal parere della 5ª Commissione, sentendo il Ministro e gli uffici del Ministero della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame, ricordando che sull'emendamento 4.3 la 5ª Commissione si rimette alle valutazioni del Governo.

JERVOLINO RUSSO, *ministro senza portafoglio per gli affari sociali*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 4.3 e sull'emendamento 4.4. Esprime invece parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Nocchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Sono pertanto preclusi gli emendamenti 4.2 e 4.5.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Nocchi e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 5.

1. Ai fini dell'esecuzione delle opere finanziate ai sensi del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, le province ed i comuni interessati possono avvalersi della disciplina della concessione prevista dall'articolo 5 della legge 5 agosto 1975, n. 412. La delibera di approvazione delle opere, cui si riferisce la concessione, sostituisce quella di approvazione del progetto esecutivo ai fini della concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti.

2. L'individuazione delle aree è effettuata ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412. Le aree destinate all'edilizia scolastica negli strumenti urbanistici approvati non richiedono attestazioni di idoneità.

3. Per l'accelerazione delle procedure relative all'esecuzione delle opere si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «prevista dall'articolo 5 della legge 5 agosto 1975, n. 412» *con le altre*: «prevista dalle vigenti disposizioni».

5.1 IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

MEZZAPESA, *relatore*. Signor Presidente nel corso della mia esposizione ho avuto occasione di dire che il riferimento all'articolo 5 della legge 5 agosto 1975, n. 412, a proposito della disciplina dell'istituto della concessione, risulta piuttosto superata dall'aggiornamento che vi è stato in seguito.

Quindi, propongo di sostituire le parole «prevista dall'articolo 5 della legge 5 agosto 1975, n. 412» con le altre: «prevista dalle vigenti disposizioni».

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

JERVOLINO RUSSO, *ministro senza portafoglio per gli affari sociali*. Signor Presidente, il governo è favorevole all'emendamento presentato dal relatore all'articolo 5 del decreto-legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che il testo dei restanti articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 6.

1. La commissione per il giudizio sulle gare di appalto-concorso, bandite dal Ministero della pubblica istruzione per la realizzazione di opere di edilizia

scolastica sperimentale, prevista dall'articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, ed integrata successivamente dall'articolo 8 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, e dall'articolo 7 della legge 5 agosto 1975, n. 412, è così composta:

a) dal presidente della prima sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con funzione di presidente;

b) dal direttore generale del personale e degli affari generali e amministrativi del Ministero della pubblica istruzione, con funzione di vice presidente;

c) dal direttore generale dell'edilizia e dei servizi speciali del Ministero dei lavori pubblici;

d) dai direttori generali o dai capi degli ispettorati o dei servizi del Ministero della pubblica istruzione, nella cui competenza rientra, secondo l'ordinamento scolastico, l'opera da realizzare;

e) dal coordinatore tecnico del centro studi per l'edilizia scolastica del Ministero della pubblica istruzione;

f) da cinque esperti scelti dal Ministro della pubblica istruzione fra docenti universitari e tecnici di chiara fama;

g) da un esperto designato dal consiglio nazionale dell'Ordine professionale degli ingegneri;

h) da un esperto designato dal consiglio nazionale dell'Ordine professionale degli architetti;

i) da un esperto designato dal coordinamento interregionale in rappresentanza delle regioni;

l) da un esperto designato dall'Associazione nazionale comuni d'Italia;

m) da un esperto designato dall'Unione province d'Italia, per le scuole per le quali l'onere a provvedere spetta alle province.

2. Per i componenti designati dai due Ministeri sono designati anche componenti supplenti, per i casi di assenza o di impedimento, con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

3. Le funzioni di segretario sono espletate da un primo dirigente appartenente ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione.

Articolo 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

CALLARI GALLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, volevo innanzitutto lamentare l'assenza in questa discussione del Ministro della pubblica istruzione, che sta entrando in Aula solo in questo momento.

Molto sinteticamente volevo comunque ribadire le ragioni che motivano il voto contrario da parte del nostro Gruppo alla conversione in legge del decreto-legge al nostro esame.

Le modifiche arrecate dall'attuale decreto-legge alla disciplina vigente insistono in una impostazione, quella della legge n. 488 del 1986, già contestata due anni fa. Già allora noi la giudicammo fallimentare; purtroppo, come mi sembra che sia stato chiaramente dimostrato dai dati presentati dal senatore Nocchi, avevamo ragione. Noi giudichiamo la legge n. 488 un provvedimento a carattere accentratore, burocratico e centralistico, che ha deresponsabilizzato le regioni e ha considerato i comuni semplici agenzie di spesa, privandoli del loro ruolo e delle loro responsabilità.

Proprio questo centralismo, a nostro parere, ha causato il fallimento della legge n. 488, e il decreto-legge che ci accingiamo a votare rende ancora più grave nel campo dell'edilizia scolastica questa spoliazione nei confronti dei comuni delle loro funzioni, dei loro ruoli e delle loro competenze.

Non si tratta di discutere l'intelligenza dei provveditori o dei sindaci - come mi sembrava che qui venisse detto - ma piuttosto di riconoscere competenze e ruoli degli enti locali. È opportuno pertanto respingere questo decreto-legge e lavorare per una legge quadro che articoli, in modo congruo con le realtà e le possibilità, le competenze del Ministero, delle regioni e degli enti locali.

Al Ministero sia attribuito il raccordo di quelle riforme che, signor Ministro, dovranno prima o poi arrivare; al Ministero sia attribuito il ruolo di verificarne l'attuazione e la facoltà di intervenire nei casi di inadempienza.

Alle regioni siano attribuite le potestà e gli strumenti programmatori e agli enti locali le indicazioni di priorità in concorso con le regioni e la gestione delle iniziative.

Tra l'altro, ribadendo quanto già è stato detto nell'intervento del senatore Nocchi, voglio far riferimento al rapporto tra il decreto-legge al nostro esame e gli articoli dal 2 all'8-*bis* del provvedimento varato con il nostro voto contrario la scorsa settimana che, prendendo occasione dal finanziamento del contratto del personale docente, di fatto ristrutturava, senza un piano, solo su basi quantitative e su criteri meramente economicistici, l'assetto della scuola.

Con il decreto-legge al nostro esame questa logica riceve un'ulteriore spinta in avanti; invece, a nostro parere, è necessario, per la qualificazione della scuola italiana, chiudere questo capitolo, aprendone un altro più costruttivo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 settembre 1988, n. 390, recante disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica».

È approvato.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

ULIANICH, *segretario, dà annunzio della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 13 ottobre 1988

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 13 ottobre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

RUFFINO ed altri. – Introduzione della sospensione cautelare nel processo tributario (739).

BERLANDA ed altri. – Istituzione della disciplina delle società di investimento immobiliare (332).

La seduta è tolta (*ore 18,50*).

Allegato alla seduta n. 172

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

COVI, GALLO, PINTO, ACONE, CASOLI, BATTELLO, MACIS, CORRENTI, TOSSI BRUTTI, GUZZETTI, CORLEONE e FILETTI. – «Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576 modificata dalla legge 2 maggio 1983, n. 175, e nuova disciplina dell'assistenza erogata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori» (1348).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede deliberante:

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

BOGGIO ed altri. – «Normalizzazione dell'intonazione di base degli strumenti musicali» (1218), previo parere della 2ª Commissione.

In data 6 ottobre 1988 il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

BOMPIANI ed altri. – «Norme-quadro per una più efficace prevenzione degli *handicaps* e per l'assistenza e integrazione sociale delle persone handicappate» (276), previ pareri della 1ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª e della 11ª Commissione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

ONORATO ed altri. – «Istituzione del Laboratorio europeo di spettroscopie non lineari (LENS) presso l'Università di Firenze» (1075), previ pareri della 1ª, della 3ª, della 5ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

«Università non statali legalmente riconosciute» (1300), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

FORTE ed altri. – «Provvedimenti per la ricostruzione e lo sviluppo della Valtellina e delle adiacenti aree site nelle province di Como, Bergamo e Brescia colpite dalle avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987» (1252), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 8ª, della 9ª e della 10ª Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) *e 11ª* (Lavoro, previdenza sociale):

FILETTI ed altri. – «Riconoscimento giuridico dei sindacati e regolamentazione del diritto di sciopero dei servizi pubblici essenziali a norma degli articoli 39 e 40 della Costituzione» (1105), previ pareri della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 10ª e della 12ª Commissione.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in data 11 ottobre 1988, sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Gerosa sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Food and Agriculture Organization of the United Nations (F.A.O.) per l'ampliamento della sede centrale dell'Organizzazione stessa, effettuato a Roma il 10 giugno 1986» (1021);

dal senatore Spetič sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento definitivo di tutte le obbligazioni reciproche derivanti dall'articolo 4 del trattato di Osimo del 10 novembre 1975, firmato a Roma il 18 febbraio 1983, con scambio di note» (1022);

dal senatore Rosati sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione OIL n. 160 sulle statistiche del lavoro, e relativa Raccomandazione, adottata a Ginevra il 25 giugno 1985 nel corso della 71ª sessione della Conferenza generale dei Rappresentanti degli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro» (1045);

dal senatore Tagliamonte sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo all'applicazione tra gli Stati membri delle Comunità europee della Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, firmato a Bruxelles il 25 maggio 1987» (1131).

Documenti, richieste di parere a Commissioni permanenti

La 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) è stata chiamata, ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento, ad esprimere il

proprio parere sul «Piano energetico nazionale» (*Doc.* LXIV, n. 1), già assegnato all'esame della 10ª Commissione permanente.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, deferimento

Le seguenti domande di autorizzazione a procedere sono state deferite all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:

contro il senatore, Florino, per il reato di cui all'articolo 595, primo, terzo e quarto comma, del codice penale (*Doc.* IV, n. 47);

contro il senatore Perina, per i reati di cui agli articoli 110 e 324 del codice penale e agli articoli 110, 476 e 61 n. 2 del codice penale (*Doc.* IV, n. 48).

Inchieste parlamentari, deferimento

La seguente proposta di inchiesta parlamentare è stata deferita in sede referente:

alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

MALAGODI ed altri. – «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981» (*Doc.* XXII, n. 15), previ pareri della 5ª e della 8ª Commissione.

Petizioni, annunzio

È stata presentata la seguente petizione:

il signor Alberto Ornati di Albairate (Milano), ed altri numerosissimi cittadini, espongono la comune necessità che non si proceda alla realizzazione del progetto viario «Strada Statale n. 526, Est Ticino, tronco Magenta - Abbiategrasso in variante di Robecco» (*Petizione* n. 89).

Tale petizione, a norma del Regolamento, è stata trasmessa alla Commissione competente.

Interpellanze

MERIGGI. – *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che il comune di Voghera (Pavia) ha elaborato un progetto per il raddoppio del depuratore sito in Voghera, al fine di poter servire anche i comuni limitrofi di Torrazza Coste, Codevilla e Retorbito, per la soluzione del grave problema degli scarichi fognari, sulla base di quanto previsto nel piano regionale di risanamento delle acque elaborato dalla regione Lombardia;

che per la realizzazione di tale progetto il sindaco di Voghera, ha presentato regolare istanza alla giunta regionale, anche a nome dei comuni sopracitati, per poter accedere ai finanziamenti FIO previsti per il 1988;

che il comma 6, punti *e*) ed *h*) delle «direttive per l'applicazione della normativa per il finanziamento di interventi pubblici di rilevante interesse economico immediatamente eseguibili ed atti applicativi» (deliberazione del CIPE del 12 maggio 1988), privilegiano questo tipo di intervento, rivolto al disinquinamento della acque ricadenti nel bacino del Po ed al completamento ed utilizzazione di opere già parzialmente realizzate;

che com'è chiaramente specificato nelle direttive sopra indicate, lire 730 miliardi sono riservate per «l'esecuzione o il completamento di opere o impianti per il disinquinamento delle acque, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestono particolare interesse in relazione all'importanza sociale ed economica dei corpi idrici e alla natura e alla gravità delle condizioni di alterazione dei corpi medesimi»;

che l'iniziativa promossa dal comune di Voghera, in questo caso, porterà beneficio al torrente Staffora, importante affluente del Po;

che le incredibili dichiarazioni rilasciate ai giornali dal vice-presidente della giunta regionale della Lombardia, in cui oltre ad affermare che tale progetto è stato stralciato dall'elenco delle opere presentate ai Ministeri competenti da parte della giunta regionale, si aggiunge addirittura che il comune di Voghera non sarebbe stato «titolato» a presentare richiesta, dimostrando di far pesare su questa vicenda posizioni strumentali sue e del suo partito, non facendo così certo onore alla carica che ricopre;

si interpella il Ministro per conoscere quali indirizzi intenda assumere per il riesame di determinazioni così gravi e contrastanti con gli scopi della direttiva del CIPE rivolti all'attuazione di opere di disinquinamento riguardanti il bacino del Po di evidente interesse generale.

(2-00191)

Interrogazioni

AZZARETTI. – *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso che il comune di Voghera (Pavia), di concerto con i comuni limitrofi di Torrazza Coste, Codevilla e Retorbido, in seguito alla constatata urgente necessità di avviare a definitiva soluzione il grave problema della depurazione degli scarichi fognari, ha approvato il «progetto generale esecutivo del sistema di collettamento intercomunale e delle opere di ampliamento dell'impianto di depurazione sito nel comune di Voghera», così come specificamente previsto nell'ambito n. 8 del piano regionale di risanamento delle acque elaborato dalla regione Lombardia;

ricordato che per realizzare tale progetto il sindaco del comune di Voghera, anche in nome e per conto dei sindaci dei comuni surrichiamati, presentava regolare istanza alla giunta regionale della Lombardia, per poter accedere ai finanziamenti FIO per il 1988;

preso atto che il comma 6, punti *e*) ed *h*) delle «direttive per l'applicazione della normativa per il finanziamento di interventi pubblici di rilevante interesse economico immediatamente eseguibili ed atti applicativi» (deliberazione del CIPE 12 maggio 1988), privilegiano questo tipo di

intervento, rivolto al disinquinamento delle acque ricadenti nel bacino del Po ed al completamento ed utilizzazione di opere già parzialmente realizzate;

tenuto conto che, com'è chiaramente specificato nelle direttive sopra indicate, 730 miliardi di lire sono riservati per «l'esecuzione o il completamento di opere o impianti per il disinquinamento delle acque, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestono particolare interesse in relazione all'importanza sociale ed economica dei corpi idrici e alla natura e gravità delle condizioni di alterazione dei corpi medesimi»;

accertato che con l'iniziativa promossa dal comune di Voghera e dai comuni di Torrazza Coste, Codevilla e Retorbido si realizzerà compiutamente anche il contenuto della succitata indicazione, perchè ne trarrà grande beneficio il torrente Staffora, importante affluente del Po;

venuto a conoscenza, tramite sconcertanti dichiarazioni rilasciate alla stampa dal vice presidente della giunta regionale della Lombardia, che tale progetto è stato stralciato dall'elenco delle opere presentate al Ministero del bilancio e della programmazione economica ed al Ministero dell'ambiente, perchè il comune di Voghera non sarebbe stato «titolato» a presentare tale richiesta,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative si intenda promuovere affinchè eventuali abusi di potere commessi dalla giunta regionale della Lombardia vengano accertati e venga resa giustizia al comune di Voghera e limitrofi, ingiustamente mortificati dall'inusitato e spregiudicato comportamento del vice presidente della giunta regionale della Lombardia.

(3-00551)

GAMBINO. – *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che in diverse zone della Sicilia e del Mezzogiorno, nel corso degli ultimi anni, numerosi eventi calamitosi hanno distrutto le produzioni agricole (grandinate del 30 giugno 1987 e del 4 settembre 1987, siccità dell'inverno-primavera 1988, sciroccate dell'11-12 luglio 1988);

che il reddito delle famiglie dei produttori agricoli è stato fortemente compromesso;

che i braccianti agricoli non avendo potuto prestare la loro opera, alla mancanza del salario aggiungono l'impossibilità di poter raggiungere il numero di giornate sufficienti per poter usufruire delle provvidenze assicurative, previdenziali ed assistenziali;

che la regione Sicilia, attraverso i propri ispettorati provinciali, ha provveduto a delimitare le aree colpite ed in parte ad anticipare per conto dello Stato i danni subiti dalle aziende agricole;

che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste non ha provveduto alla emanazione dei decreti di sua competenza;

che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale non ha provveduto alla emanazione di un decreto di fiscalizzazione e di proroga dei contributi previdenziali,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi dei ritardi in ordine alla emanazione dei decreti di competenza ministeriale, e se non si ritenga,

pertanto, di intervenire tempestivamente per dare certezza ai produttori ed ai braccianti agricoli della Sicilia e del Mezzogiorno.

(3-00552)

CHIARANTE, ALBERICI, NOCCHI, CALLARI GALLI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Per sapere:

quali accertamenti abbia eseguito a proposito delle notizie pubblicate anche sulla stampa relative al ragazzo Sergio Di Zenobio, di dodici anni, iscritto alla scuola media annessa al conservatorio statale di musica di Pescara, che è stato costretto dall'insegnante, signora Ferrara, a seguire l'ora di religione cattolica e a svolgere un tema sul perché era «ateo»;

quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare per porre fine a simili episodi di intolleranza, per riprovare il comportamento di coloro che ne sono responsabili, per garantire agli studenti quella piena libertà di scelta di seguire o non seguire l'insegnamento religioso che è affermato dal princìpio concordatario.

(3-00553)

VITALE, CROCETTA, GAMBINO, SCIVOLETTO. – *Al Ministro del tesoro.* – Premesso:

che ormai è da tutti riconosciuta l'urgenza di procedere alla ricapitalizzazione delle banche pubbliche del nostro paese ed in modo particolare di quelle meridionali;

che l'orientamento del Governo – sancito in un disegno di legge – è quello che si proceda alla trasformazione di dette banche in s.p.a., fatta salva la prevalenza pubblica della proprietà;

che tale trasformazione presuppone la messa in moto di un processo di razionalizzazione organizzativa, di trasparenza nelle scelte di gestione, per la necessaria efficienza e produttività delle singole aziende;

che un siffatto processo presuppone un ruolo attivo e impegnato dei consigli di amministrazione che, sempre secondo l'orientamento del Governo, debbono poter decidere con la maggioranza dei 2/3 dei componenti,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo non consideri, oltre che scandaloso già di per sè, oltremodo grave e pregiudizievole al fine di quanto premesso, il fatto che il Banco di Sicilia si trovi in una situazione di *prorogatio* dei componenti del consiglio generale e anche di alcuni componenti del consiglio di amministrazione che dura ormai da oltre 15 anni, nonchè di mancata nomina di gran parte dei componenti il consiglio generale e che si trovi inoltre nella impossibilità di poter operare – a seguito della recente, tragica scomparsa del professor Mirabella – essendo venuto meno il numero legale previsto del consiglio di amministrazione;

cosa il Ministro e l'ente di vigilanza intendano fare per porre fine a questa gravissima situazione e se intendano utilizzare la potestà fissata dalla legge bancaria e procedere alle nomine per eliminare la paralisi istituzionale del Banco di Sicilia che potrebbe avere gravi ripercussioni sulla gestione dell'istituto, per evitare che, come è avvenuto recentemente attraverso notizie di stampa, si diffondano allarme e preoccupazione sulla salute del Banco – ed in modo particolare sugli accantonamenti del fondo di

quiescenza autonomo su cui sarebbe bene che il Ministro desse una risposta chiara – e che, inoltre, si determinino gravi pregiudizi in danno dell'istituto a livello di immagine.

(3-00554)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

VISIBELLI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che qualche mese fa è stata presentata alla regione Puglia, da parte del consigliere regionale del Movimento sociale italiano-destra nazionale Mastrangelo, una interpellanza all'assessore regionale alla pubblica istruzione in merito alla autonomia della scuola coordinata istituto professionale femminile di Stato di Trani, che tanto aveva chiesto a seguito delle numerose e serie disfunzioni che affliggevano tale struttura scolastica dovute alla dipendenza della scuola da altro istituto, come in numerose occasioni la stampa, le televisioni private e le proteste degli studenti, degli insegnanti e dei genitori avevano posto in evidenza;

rilevato che giorni or sono è pervenuta la risposta dell'assessore regionale che così giustifica l'inazione regionale: «la proposta in oggetto non ha potuto essere presa in considerazione in quanto pervenuta con il parere contrario del provveditore agli studi e/o del Consiglio scolastico provinciale, come rilevasi dall'elenco dell'ufficio scolastico interregionale»;

considerato che invero la comunicazione dell'ufficio scolastico interregionale per la Puglia e la Basilicata in realtà si limita, *sic et simpliciter,* a riportare che vi è parere sfavorevole;

evidenziato che quanto innanzi descritto ha creato notevole malcontento e proteste negli insegnanti e negli alunni dell'istituto professionale femminile di Trani, tanto che il consigliere Mastrangelo, facendosene interprete, ha inviato all'assessore regionale un telegramma di vibrata protesta,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano i reali motivi per cui è stata negata l'autonomia richiesta, che configura una vera e propria discriminazione e penalizza studenti, docenti e genitori;

quali iniziative si intenda prendere in futuro per venire incontro alle aspettative e alle richieste dell'istituto professionale femminile di Stato di Trani.

(4-02231)

DIONISI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso che il recente rifiuto dei cittadini del quartiere Parioli di Roma di accogliere un centro gestito dalla Caritas per l'assistenza sociale e sanitaria dei malati di AIDS, se da una parte manifesta una preoccupante caduta dello spirito di solidarietà nella popolazione, dall'altra è il segno evidente del ritardo del Ministero della sanità e delle altre istituzioni pubbliche nel diffondere informazioni puntuali e capaci di indurre comportamenti razionali e solidali,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere congiuntamente ai comuni ed alle altre istituzioni e servizi nazionali e locali e,

particolarmente, al servizio pubblico della RAI-TV, per superare il ritardo accumulato e promuovere conoscenze e comportamenti indispensabili sia per prevenire la diffusione della malattia che per affrontare, senza produrre emarginazione, i gravi problemi connessi con la gestione di tali malati;

se intenda, infine, avviare da subito l'istituzione di servizi e di strutture pubbliche differenziate e funzionalmente articolate di assistenza sociale e sanitaria, senza costringere gli enti locali a subire l'iniziativa, pur lodevole ma non sempre disinteressata, delle associazioni private, di vario orientamento culturale ed ideale, la cui azione di volontariato dovrebbe solo integrare le attività dei servizi pubblici che meglio possono garantire i diritti dei cittadini-utenti e le gestioni trasparenti delle risorse.

(4-02232)

DIONISI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso che i fatti e le vicende che hanno recentemente portato all'attenzione dell'opinione pubblica, della magistratura e degli organismi di gestione della USL RM/10 la divisione di cardiochirurgia dell'ospedale San Camillo di Roma non rappresentano un'eccezione nel sistema ospedaliero italiano e sono il frutto di una organizzazione del lavoro e di una divisione di poteri e di funzioni non finalizzati alla maggiore efficienza dell'assistenza sanitaria dei cittadini, nè alla promozione professionale di tutti gli operatori, ma al mantenimento di rigide gerarchie piramidali e di privilegi, spesso risultato di politiche clientelari che dividono i lavoratori e introducono turbative dove si richiede serenità, equilibrio e la massima utilizzazione di ogni competenza e di ogni risorsa umana e tecnologica;

considerato che i fatti per i quali è stata aperta l'inchiesta da parte della USL RM/10, indipendentemente dalle possibili implicazioni penali e civili degli operatori, sono tali da minare ulteriormente il già difficile rapporto di fiducia tra gli utenti e le strutture sanitarie del servizio sanitario nazionale e tali da creare turbamenti tra i pazienti in attesa di intervento e le loro famiglie;

che anche questo episodio rappresenta purtroppo un oggettivo sostegno per le campagne denigratorie del servizio sanitario nazionale condotte dai nemici della riforma sanitaria e da quanti operano per boicottare e smantellare il servizio sanitario pubblico,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere per appurare la fondatezza delle accuse rivolte al primario della divisione di cardiochirurgia e rimuovere le cause che hanno permesso l'eventuale verificarsi dei fatti riferiti dalla stampa;

quali provvedimenti concreti si intenda adottare per riportare serenità nella divisione di cardiochirurgia del San Camillo e ridare certezza di diritto agli operatori e tranquillità ai malati ed alle loro famiglie.

(4-02233)

DIONISI. – *Al Ministro della sanità.* – Considerato che l'organizzazione mondiale della sanità, per richiamare l'attenzione degli Stati e sensibilizzare l'opinione pubblica internazionale sulla drammaticità del fenomeno AIDS, ha promosso per il 1° dicembre 1988 la giornata mondiale sull'AIDS,

l'interrogante chiede di sapere:

quali contributi il nostro paese intenda offrire all'organizzazione mondiale della sanità e quali rapporti si pensi di stabilire con gli altri paesi

per valutare e confrontare l'azione svolta fino ad ora al fine di arrestare la diffusione della infezione, nonchè i risultati delle ricerche miranti ad individuare vaccini e farmaci efficaci;

quali iniziative il Ministro in indirizzo pensi di assumere in vista del 1° dicembre 1988, in collaborazione e con il coinvolgimento degli altri Ministeri interessati, come quello di grazia e giustizia, della pubblica istruzione e della difesa, dei servizi privati e pubblici dell'informazione, della stampa, degli enti locali e le loro associazioni, delle strutture del servizio sanitario nazionale (USSL, farmacie, medici di base, eccetera), delle associazioni del volontariato che già svolgono attività di prevenzione e di assistenza sociale e sanitaria per i malati di AIDS;

se si ritenga di istituire una struttura di coordinamento delle varie iniziative.

(4-02234)

DIONISI. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso:

che la chiesa barocca del '600 della Santissima Trinità di Forano (Rieti) è stata chiusa al culto con ordinanza del sindaco, perchè pericolosa per la pubblica incolumità a causa del deterioramento delle strutture provocate dall'azione lesiva di fenomeni naturali quali il maltempo ed il terremoto, che fu causa nel 1979 di altri danni ad immobili pubblici e privati nella provincia di Rieti, come verificato anche recentemente dal sopralluogo dei funzionari della sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio che hanno valutato in 800 milioni di lire i fondi necessari per le opere di restauro;

che nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 15 settembre 1980 il comune di Forano risultava inserito tra quelli della provincia di Rieti destinatari degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della legge n. 115 del 3 aprile 1980;

che il 21 gennaio 1981 la sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio comunicava al comune di Forano che era stato assegnato un fondo di 80 milioni di lire (mai pervenuti) per il restauro;

considerato che il comune di Forano è stato costretto ad intervenire in passato con proprie risorse per le opere più urgenti,

l'interrogante chiede di sapere se si intenda inserire tra le opere da restaurare con i fondi previsti dalla legge n. 449 del 1987 questo importante bene architettonico, come richiesto dal comune di Forano ed auspicato da tutta la popolazione.

(4-02235)

MANTICA. - *Al Ministro dell'interno.* - Ritenuto:

che con delibera del 12 luglio 1974, mai revocata, il comune di Rezzato (Brescia) si è dotato di un regolamento per l'uso del suolo pubblico e delle aree comunali in cui esplicitamente si stabilisce che la concessione di tali aree è consentita solo per i partiti del cosiddetto «arco costituzionale»;

che ripetuti interventi, esperiti anche dai consiglieri comunali del Movimento sociale italiano-destra nazionale eletti nel predetto comune, non hanno mai sortito effetto alcuno;

che il prefetto di Brescia, informato della questione, si è stranamente dichiarato incompetente per materia,

l'interrogante chiede di conoscere se e quali provvedimenti si intenda adottare, eventualmente attraverso gli organi decentrati del Ministero, per

annullare l'atto contrario ai princìpi costituzionali, discriminatorio e abnorme deliberato dal consiglio comunale di Rezzato in ordine al regolamento per l'uso del suolo pubblico e delle aree comunali e perchè venga sostituito con un nuovo regolamento che assicuri parità di trattamento tra tutti i partiti legalmente costituiti.

(4-02236)

POLLICE. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso:

che gli organi di amministrazione del Banco di Sicilia hanno incontrato crescenti difficoltà operative, negli ultimi anni, a causa del mancato rinnovo, alla scadenza, di alcune cariche; che ciò ha determinato il regime di *prorogatio* per il presidente e per alcuni componenti del consiglio generale, nonchè una scandalosa gestione dell'istituto, i cui ambiti decisionali sono risultati vulnerabili a ricatti e pressioni di ogni tipo;

che il consiglio d'amministrazione ha dovuto registrare nei mesi scorsi la scomparsa del professor Giovanni Rosso, consigliere espresso dalla camera di commercio di Enna, e, ancor più di recente, quella improvvisa del professor Giuseppe Mirabella, le quali rendono ormai impossibile ogni deliberazione dell'organo, a norma dell'articolo 18 dello statuto del Banco;

che l'andamento negativo della gestione è sinteticamente espresso da una sottocapitalizzazione dell'istituto che per il 1987 registra 687 miliardi di mezzi propri a fronte di una raccolta di 20 mila miliardi e di un ammontare degli impieghi per 18 mila miliardi, da un disavanzo del fondo di quiescienza e del fondo di indennità di fine rapporto, per circa 350 miliardi, che si configura come un crescente debito del Banco nei confronti dei dipendenti e da una preoccupate dinamica dei crediti in sofferenza rispetto alla consistenza del fondo rischi;

che i limiti organizzativi e della politica del personale, più volte denunciati dalle organizzazioni sindacali, si sommano al negativo andamento degli indici di bilancio, rendendo improrogabile quella riforma gestionale che le profonde trasformazioni in atto nel sistema creditizio e gli obiettivi di sviluppo della politica economica regionale oggi impongono,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda prendere perchè le istituzioni e gli enti responsabili si adoperino nell'immediato per restituire piena operatività agli organi d'amministrazione del Banco di Sicilia, attraverso l'espletamento delle necessarie nomine e la loro sottrazione a criteri di lottizzazione partitica;

quali motivi abbiano impedito che il Ministro del tesoro provvedesse alla nomina dei componenti del consiglio generale designati da tempo dalle camere di commercio delle province in cui opera il Banco di Sicilia e se non intenda dare corso a questo fondamentale adempimento nel più breve tempo possibile.

(4-02237)

VIGNOLA. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Per sapere, in conseguenza dei decreti del Ministro del tesoro del 30 luglio 1986 e dell'8 maggio 1987 relativi alla individuazione dei capitoli di spesa di investimento del bilancio dello Stato rispettivamente per l'anno finanziario 1986 e 1987 per i quali si stabilisce la quota di riserva da destinare agli

interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 918; per quali opere siano stati assunti impegni e per quali importi, e quali erogazioni di somme siano avvenute per opere in corso o ultimate sui seguenti capitoli del bilancio del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per i relativi importi, riservati nei citati decreti:

Azienda di Stato per i servizi telefonici

- anno finanziario 1986

cap. 531 L. 80.000.000.000
cap. 550 L. 40.000.000.000

- anno finanziario 1987

cap. 531 L. 90.000.000.000
cap. 550 L. 40.000.000.000

(4-02238)

VIGNOLA. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Per sapere, in conseguenza dei decreti del Ministro del tesoro del 30 luglio 1986 e dell'8 maggio 1987 relativi alla individuazione dei capitoli di spesa di investimento del bilancio dello Stato rispettivamente per l'anno finanziario 1986 e 1987 per i quali si stabilisce la quota di riserva da destinare agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 918; per quali opere siano stati assunti impegni e per quali importi, e quali erogazioni di somme siano avvenute per opere in corso o ultimate sui seguenti capitoli del bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali per i relativi importi, riservati nei citati decreti:

- anno finanziario 1986

cap. 7502 L. 120.000.000.000
cap. 8005 L. 32.000.000.000
cap. 8100 L. 14.000.000.000

- anno finanziario 1987

cap. 8005 L. 38.400.000.000
cap. 8100 L. 16.000.000.000

(4-02239)

VIGNOLA. - *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* - Per sapere, in conseguenza dei decreti del Ministro del tesoro del 30 luglio 1986 e dell'8 maggio 1987 relativi alla individuazione dei capitoli di spesa di investimento del bilancio dello Stato rispettivamente per l'anno finanziario 1986 e 1987 per i quali si stabilisce la quota di riserva da destinare agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 918; per quali opere siano stati assunti impegni e per quali importi, e quali erogazioni di somme siano avvenute per opere in corso o ultimate sui seguenti capitoli del bilancio del

Ministero del turismo e dello spettacolo per i relativi importi, riservati nei citati decreti:

- anno finanziario 1986
  cap. 7540 L. 52.000.000.000
- anno finanziario 1987
  cap. 7540 L. 136.000.000.000

(4-02240)

VIGNOLA. - *Al Ministro della marina mercantile.* - Per sapere, in conseguenza dei decreti del Ministro del tesoro del 30 luglio 1986 e dell'8 maggio 1987 relativi alla individuazione dei capitoli di spesa di investimento del bilancio dello Stato rispettivamente per l'anno finanziario 1986 e 1987 per i quali si stabilisce la quota di riserva da destinare agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 918; per quali opere siano stati assunti impegni e per quali importi, e quali erogazioni di somme siano avvenute per opere in corso o ultimate sui seguenti capitoli del bilancio del Ministero della marina mercantile per i relativi importi, riservati nei citati decreti:

- anno finanziario 1986
  cap. 7601 L. 2.160.000.000
  cap. 8023 L. 9.200.000.000
- anno finanziario 1987
  cap. 7601 L. 2.400.000.000

(4-02241)

VIGNOLA. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Per sapere, in conseguenza dei decreti del Ministro del tesoro del 30 luglio 1986 e dell'8 maggio 1987 relativi alla individuazione dei capitoli di spesa di investimento del bilancio dello Stato rispettivamente per l'anno finanziario 1986 e 1987 per i quali si stabilisce la quota di riserva da destinare agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 918; per quali opere siano stati assunti impegni e per quali importi, e quali erogazioni di somme siano avvenute per opere in corso o ultimate sui seguenti capitoli del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per i relativi importi, riservati nei citati decreti:

- anno finanziario 1986
  cap. 7900 L. 29.200.000.000
  cap. 8043 L. 12.000.000.000
- anno finanziario 1987
  cap. 7031 L. 1.400.000.000
  cap. 7905 L. 2.000.000.000
  cap. 8042 L. 15.000.000.000
  cap. 8043 L. 80.000.000.000
  cap. 8044 L. 10.000.000.000

(4-02242)

VIGNOLA. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Per sapere, in conseguenza dei decreti del Ministro del tesoro del 30 luglio 1986 e dell'8 maggio 1987 relativi alla individuazione dei capitoli di spesa di investimento del bilancio dello Stato rispettivamente per l'anno finanziario 1986 e 1987 per i quali si stabilisce la quota di riserva da destinare agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 918; per quali opere siano stati assunti impegni e per quali importi, e quali erogazioni di somme siano avvenute per opere in corso o ultimate sui seguenti capitoli del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i relativi importi, riservati nei citati decreti:

- anno finanziario 1986

cap. 7232	L.	1.100.000.000
cap. 7451	L.	53.600.000.000
cap. 7526	L.	6.000.000.000
cap. 7542	L.	10.800.000.000
cap. 7543	L.	40.000.000.000

- anno finanziario 1987

cap. 7232	L.	1.100.000.000
cap. 7542	L.	16.000.000.000
cap. 8221	L.	4.200.000.000

(4-02243)

VIGNOLA. - *Al Ministro della difesa.* - Per sapere, in conseguenza dei decreti del Ministro del tesoro del 30 luglio 1986 e dell'8 maggio 1987 relativi alla individuazione dei capitoli di spesa di investimento del bilancio dello Stato rispettivamente per l'anno finanziario 1986 e 1987 per i quali si stabilisce la quota di riserva da destinare agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 918; per quali opere siano stati assunti impegni e per quali importi, e quali erogazioni di somme siano avvenute per opere in corso o ultimate sui seguenti capitoli del bilancio del Ministero della difesa per i relativi importi, riservati nei citati decreti:

- anno finanziario 1986

cap. 7002	L.	940.000.000
cap. 8001	L.	20.000.000.000
cap. 8152	L.	1.840.000.000

- anno finanziario 1987

cap. 7231	L.	1.950.000.000
cap. 8001	L.	17.400.000.000
cap. 8101	L.	1.100.000.000

(4-02244)

VIGNOLA. - *Al Ministro dei trasporti.* - Per sapere, in conseguenza dei decreti del Ministro del tesoro del 30 luglio 1986 e dell'8 maggio 1987 relativi alla individuazione dei capitoli di spesa di investimento del bilancio dello Stato rispettivamente per l'anno finanziario 1986 e 1987 per i quali si stabilisce la quota di riserva da destinare agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 6 marzo 1978, n. 918; per quali opere siano stati assunti impegni e per quali importi, e quali erogazioni di somme siano avvenute per opere in corso o ultimate sui seguenti capitoli del bilancio del Ministero dei trasporti per i relativi importi, riservati nei citati decreti:

- anno finanziario 1986

cap. 7296	L. 120.000.000.000
cap. 7501	L. 34.800.000.000

- anno finanziario 1987

cap. 7202	L. 36.000.000.000
cap. 7241	L. 5.040.000
cap. 7242	L. 100.000.000
cap. 7271	L. 26.000.000
cap. 7296	L. 280.000.000.000
cap. 7501	L. 26.500.000.000

(4-02245)

VIGNOLA. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Per sapere, in conseguenza dei decreti del Ministro del tesoro del 30 luglio 1986 e dell'8 maggio 1987 relativi alla individuazione dei capitoli di spesa di investimento del bilancio dello Stato rispettivamente per l'anno finanziario 1986 e 1987 per i quali si stabilisce la quota di riserva da destinare agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 918; per quali opere siano stati assunti impegni e per quali importi, e quali erogazioni di somme siano avvenute per opere in corso o ultimate sui seguenti capitoli del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per i relativi importi, riservati nei citati decreti:

Azienda nazionale autonoma delle strade

- anno finanziario 1986

cap. 501	L. 6.400.000.000
cap. 502	L. 7.200.000.000
cap. 503	L. 66.000.000.000
cap. 504	L. 15.200.000.000
cap. 505	L. 153.044.354.800
cap. 507	L. 60.000.000.000
cap. 523	L. 15.000.000.000
cap. 524	L. 14.000.000.000
cap. 526	L. 200.000.000.000

- anno finanziario 1987

cap. 501	L. 27.600.000.000
cap. 502	L. 14.000.000.000
cap. 503	L. 72.000.000.000
cap. 504	L. 73.600.000.000
cap. 505	L. 209.552.567.600
cap. 507	L. 106.800.000.000
cap. 523	L. 90.000.000.000
cap. 524	L. 14.000.000.000
cap. 525	L. 490.000.000.000
cap. 527	L. 200.000.000.000

(4-02246)

VIGNOLA. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Per sapere, in conseguenza dei decreti del Ministro del tesoro del 30 luglio 1986 e dell'8 maggio 1987 relativi alla individuazione dei capitoli di spesa di investimento del bilancio dello Stato rispettivamente per l'anno finanziario 1986 e 1987 per i quali si stabilisce la quota di riserva da destinare agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 918; per quali opere siano stati assunti impegni e per quali importi, e quali erogazioni di somme siano avvenute per opere in corso o ultimate sui seguenti capitoli del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per i relativi importi, riservati nei citati decreti:

- anno finanziario 1986

cap. 7031	L.	200.000.000
cap. 7501	L.	72.000.000.000
cap. 7701	L.	88.000.000.000
cap. 7702	L.	1.400.000.000
cap. 8271	L.	40.000.000.000
cap. 8405	L.	135.280.000.000
cap. 8412	L.	60.000.000.000
cap. 8419	L.	7.120.000.000
cap. 8438	L.	12.000.000.000

- anno finanziario 1987

cap. 7501	L.	76.800.000.000
cap. 7701	L.	104.125.000.000
cap. 8405	L.	166.630.000.000
cap. 8419	L.	8.770.000.000
cap. 8701	L.	7.200.000.000
cap. 8881	L.	4.000.000.000

(4-02247)

VIGNOLA. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Per sapere, in relazione alle disposizioni contenute nell'articolo 17, comma 38, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il concorso dello Stato nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle regioni di opere di costruzione, ampliamento e sistemazione di acquedotti non di competenza statale nonchè per le relative opere di adduzione e in considerazione della deliberazione del CIPE del 14 giugno 1988 che prescrive la presentazione, da parte delle regioni al Ministero dei lavori pubblici - direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata deliberazione del CIPE (avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 30 giugno 1988), la presentazione degli elaborati di progetto relativi alle opere mutuabili; quali regioni meridionali, alle quali è riservata una quota non inferiore al 50 per cento dei mutui, hanno presentato progetti, quali progetti specificamente per ciascuna regione e per quale importo ciascuno.

(4-02248)

VIGNOLA. - *Al Ministro delle finanze.* - Per sapere, in conseguenza dei decreti del Ministro del tesoro del 30 luglio 1986 e dell'8 maggio 1987 relativi

alla individuazione dei capitoli di spesa di investimento del bilancio dello Stato rispettivamente per l'anno finanziario 1986 e 1987 per i quali si stabilisce la quota di riserva da destinare agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 918; per quali opere siano stati assunti impegni e per quali importi, e quali erogazioni di somme siano avvenute per opere in corso o ultimate sui seguenti capitoli del bilancio del Ministero delle finanze per i relativi importi, riservati nei citati decreti:

- anno finanziario 1986

  cap. 7908 L. 44.000.000

- anno finanziario 1987

  cap. 7901 L. 140.000.000.000
  cap. 7908 L. 44.000.000

(4-02249)

VIGNOLA. - *Al Ministro delle finanze.* - Per sapere, in conseguenza dei decreti del Ministro del tesoro del 30 luglio 1986 e dell'8 maggio 1987 relativi alla individuazione dei capitoli di spesa di investimento del bilancio dello Stato rispettivamente per l'anno finanziario 1986 e 1987 per i quali si stabilisce la quota di riserva da destinare agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 918; per quali opere siano stati assunti impegni e per quali importi, e quali erogazioni di somme siano avvenute per opere in corso o ultimate sui seguenti capitoli del bilancio del Ministero delle finanze per i relativi importi, riservati nei citati decreti:

Amministrazione dei monopoli di Stato

- anno finanziario 1986

  cap. 501 L. 6.440.000.000
  cap. 512 L. 11.120.000.000
  cap. 515 L. 1.640.000.000
  cap. 530 L. 74.000.000

- anno finanziario 1987

  cap. 501 L. 7.056.000.000
  cap. 512 L. 11.704.000.000
  cap. 515 L. 1.724.800.000
  cap. 530 L. 100.000.000

(4-02250)

PERUGINI. - *Al Ministro delle partecipazioni statali.* - Per sapere quali sono, in concreto, con i relativi dati per quanto concerne l'ubicazione, l'occupazione, eccetera, i piani degli investimenti EFIM per il sud ed in particolare per la Calabria.

(4-02251)

VIGNOLA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per sapere, in conseguenza dei decreti del Ministro del tesoro del 30 luglio 1986 e dell'8 maggio 1987 relativi alla individuazione dei capitoli di spesa di investimento del bilancio dello Stato rispettivamente per l'anno finanziario 1986 e 1987

per i quali si stabilisce la quota di riserva da destinare agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 918; per quali opere siano stati assunti impegni e per quali importi, e quali erogazioni di somme siano avvenute per opere in corso o ultimate sui seguenti capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per i relativi importi, riservati nei citati decreti:

- anno finanziario 1986
  cap. 8251 L. 880.000.000
- anno finanziario 1987
  cap. 8251 L. 800.000.000

(4-02252)

VIGNOLA. – *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* – Per sapere, in conseguenza dei decreti del Ministro del tesoro del 30 luglio 1986 e dell'8 maggio 1987 relativi alla individuazione dei capitoli di spesa di investimento del bilancio dello Stato rispettivamente per l'anno finanziario 1986 e 1987 per i quali si stabilisce la quota di riserva da destinare agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 918; per quali opere siano stati assunti impegni e per quali importi, e quali erogazioni di somme siano avvenute per opere in corso o ultimate sui seguenti capitoli del bilancio del Ministero del bilancio e della programmazione economica per i relativi importi, riservati nei citati decreti:

- anno finanziario 1986
  cap. 7081 L. 887.282.800.000
  cap. 7082 L. 640.000.000.000
  cap. 7507 L. 608.000.000.000
- anno finanziario 1987
  cap. 7081 L. 641.220.000.000
  cap. 7082 L. 705.600.000.000
  cap. 7507 L. 400.000.000.000

(4-02253)

DIONISI. – *Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* – Valutato con rammarico e perplessità come la giunta regionale del Lazio abbia escluso dalle opere finanziabili in base alla legge n. 64 del 1986, il progetto esecutivo presentato dal comune di Rieti per la realizzazione della fogna a servizio degli insediamenti del Terminillo;

considerato con preoccupazione – anche sulla base della protesta espressa all'unanimità dalla giunta municipale di Rieti – che tale esclusione, oltre ad ingenerare nei semplici cittadini sfiducia verso le istituzioni e frustrazione negli amministratori locali per scelte che appaiono irrazionali ed ingiuste e che possono sembrare suggerite dalla volontà di tutelare interessi particolari e di gruppo piuttosto che di rappresentare gli interessi generali dell'intera collettività, dimostra l'assoluto disinteresse per la difesa dell'ambiente delle forze che governano la regione Lazio, compromette la piena utilizzazione della risorsa ambientale ai fini della promozione turistica

e dello sviluppo socioeconomico del montepiano reatino, rischia di rendere intempestiva la realizzazione di un'opera costosa ed urgente ed indispensabile per conservare la potabilità e l'uso umano delle acque delle falde acquifere del versante ovest del Terminillo, che possono realisticamente venire inquinate irreparabilmente dalle infiltrazioni dei liquami che attualmente si perdono a cielo aperto lungo le pendici del monte, come risulta anche dagli approfonditi studi di illustri geologi, profondi conoscitori del massiccio del Terminillo e del suo sottosuolo,

l'interrogante chiede di sapere:

se si intenda assumere iniziative atte a consentire dalla prossima annualità il finanziamento e la realizzazione di un'opera così importante per la collettività reatina e per gli abitanti del Terminillo;

se si ritenga che la decisione della giunta regionale di escludere anche progetti di altri comuni e di enti sovracomunali del reatino, razionali e coerenti con le varie azioni organiche previste dalla legge n. 64 del 1986, abbia i caratteri della opportunità e della limpidezza amministrativa oppure se si possa oggettivamente interpretare (indipendentemente dalla volontà dei singoli) come espressione del preoccupante fenomeno di allocazione di ingenti risorse presso gruppi politici ed economici ristretti su cui si concentrano enormi poteri, rischiando di creare intrecci tra politica ed affari tali da alterare il libero giuoco della democrazia.

(4-02254)

IMPOSIMATO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la procura della Repubblica di Napoli è stata investita da una vicenda giudiziaria che infligge un altro duro colpo alla credibilità del vertice della magistratura inquirente napoletana;

che nel processo penale contro gli *ex* assessori regionali Armando De Rosa e Francesco Polizio ed altre cinque persone imputate di illeciti nella aggiudicazione di un appalto di dieci miliardi, sono state presentate al giudice istruttore due richieste contraddittorie;

che il sostituto procuratore Capecelatro ha chiesto il rinvio a giudizio dei sette imputati, mentre il procuratore della Repubblica Sant'Elia ha concluso subito dopo per il loro proscioglimento perchè il fatto non sussiste;

che il caso costituisce il sintomo più evidente di mancanza di correttezza e di trasparenza nella gestione di uno degli uffici giudiziari più importanti d'Italia;

che il procuratore della Repubblica, non condividendo le conclusioni del sostituto, poteva avocare formalmente l'istruttoria, in base al principio gerarchico che regola l'ufficio del pubblico ministero, chiedendo al magistrato di ritirare la requisitoria non ancora depositata;

che egli invece ha lasciato agli atti le conclusioni del sostituto aggiungendo ad esse nuove richieste incompatibili con le prime;

che il procuratore della Repubblica sconfessando clamorosamente la tesi accusatoria del sostituto, ha provocato confusione e sospetto di faziosità sul conto di un magistrato del suo stesso ufficio;

che la pubblica opinione si chiede ancora una volta come sia possibile che gli stessi elementi processuali possano essere ritenuti da un magistrato prove di piena innocenza e da un altro magistrato prove di colpevolezza;

l'interrogante chiede di conoscere se non sembri opportuno promuovere una inchiesta presso la procura della Repubblica di Napoli sul grave episodio ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare.

(4-02255)

ULIANICH. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che lo scorso 7 settembre una donna di 42 anni è stata aggredita e violentata a Napoli, in casa propria, da due marinai statunitensi;

che i due violentatori, pur colti in flagranza di reato dalla polizia, non sono stati processati per direttissima e si trovano agli arresti domiciliari presso la base NATO di Agnano in attesa di estradizione;

che la sottrazione al giudice naturale altera, di fatto, le possibilità di piena esplicazione dei diritti della parte lesa,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno, al fine di scoraggiare ulteriori atti del genere, che il processo avvenga a Napoli;

secondo quali criteri vengono concesse le estradizioni e se non si ritenga che l'estradizione venga negata quando la parte lesa sia cittadino italiano e si tratti di reati contro la persona;

se rispondono a verità talune affermazioni rilasciate da un sostituto procuratore a «Il Mattino» (15 settembre 1988), tra le quali la seguente: «Suvvia, hanno solo vent'anni... Sono incensurati. E la loro carriera militare è ormai compromessa... Tenerli in carcere sarebbe stata una inutile cattiveria...».

(4-02256)

CANDIOTO. – *Al Ministro dell'interno.* – Per conoscere per quali motivi non si sia provveduto in tempo utile alla costruzione della caserma dei vigili del fuoco di Termini Imerese, dato che i locali dove era allocata la caserma sono stati restituiti alla disponibilità dei proprietari con sentenza del 1985 alla quale erano seguite una serie di proroghe; a ciò si è aggiunta la dichiarazione di inagibilità dei locali che, peraltro, sembra non troppo convincente. Il sindaco di Termini Imerese ha più volte dichiarato di avere messo a disposizione l'area, così come è stato fatto per la caserma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Risulterebbe anche finanziato il progetto per la nuova caserma, non ancora definitivamente approvato. È assolutamente indispensabile che venga accelerato l'*iter* della pratica perchè la presenza dei vigili del fuoco è assolutamente necessaria per tutta la zona come risulta dai quasi quotidiani interventi, specie in periodo estivo.

(4-02257)

NERI. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che negli ultimi 40 anni la popolazione di Perarolo di Cadore in provincia di Belluno ha assistito ai seguenti fatti:

a) la costruzione di due sbarramenti idroelettrici sul fiume Piave e sul torrente Boite poco a monte dell'abitato;

b) l'alluvione del 4 novembre 1966 che ha provocato la totale distruzione di diverse abitazioni del capoluogo;

c) i periodici svasi dei bacini idroelettrici che provocano l'innalzamento degli alvei del Boite e del Piave con conseguenti allagamenti di scantinati e di abitazioni;

d) l'installazione di sirene d'allarme il cui azionamento ha provocato in due circostanze (settembre 1969 e marzo 1974) l'abbandono notturno delle case in pochi secondi;

e) il terremoto del 29 agosto 1986 che ha provocato danni alle abitazioni valutati da un'apposita commissione tecnica in circa 3 miliardi di lire e l'abbandono da parte degli abitanti della borgata Sacco delle proprie abitazioni;

che a cura della regione Veneto sono state commissionate ed eseguite diverse perizie geologiche e idrogeologiche che concordano sullo stato di precarietà del capoluogo ubicato alla confluenza del torrente Boite e del fiume Piave;

che la perizia a firma dei dottori Bozzo, Cabriel, Cargnel e D'Alpaos del dicembre 1987 ha evidenziato lo stato insufficiente delle opere eseguite a tutela dell'incolumità delle persone ed inoltre, per la borgata Costa, sita alla confluenza dei corsi d'acqua, viene indicata la situazione di ammaloramento irreversibile;

vista la richiesta della popolazione, sottoscritta da 134 capifamiglia in data 25 marzo 1988, affinchè siano adottati provvedimenti speciali per Perarolo di Cadore;

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno aderire alla richiesta della popolazione di Perarolo di Cadore, adottando ogni utile provvidenza che restituisca a detta popolazione tranquillità di vita, nonchè ne tuteli la sicurezza e gli interessi, sia in caso di spostamento che di mantenimento *in loco* dell'abitato.

(4-02258)

FERRARA Pietro. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso:

che le recenti notizie a mezzo stampa («L'Espresso» del 25 settembre 1988) relative a valutazioni sullo stato patrimoniale del Banco di Sicilia, sollevano vive ed allarmate perplessità;

che il Banco di Sicilia è un istituto di diritto pubblico oltre che il principale centro finanziario legale dell'Isola,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) i motivi di carente trasparenza e linearità nella relazione del consiglio di amministrazione, in cui non si evidenzia la ripartizione degli impieghi della raccolta per settore economico di attività;

2) quali urgenti provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda prendere per normalizzarne e disciplinarne la gestione.

(4-02259)

MONTRESORI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che l'articolo 1 della legge n. 56 del 1987 poneva un termine per l'avvio del funzionamento delle circoscrizioni per l'impiego;

che nella provincia di Sassari, estesissima per territorio, sono previste 7 circoscrizioni in sostituzione di 93 uffici di collocamento,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministero, a prescindere dalla valutazione sugli accorpamenti fatti, abbia valutato la difficoltà dell'applicazione immediata della legge in considerazione della carenza dei trasporti pubblici dal comune di residenza a quello della circoscrizione, della mancata meccanizzazione o computerizzazione del servizio che dovrà comunque precedere il funzionamento delle circoscrizioni stesse e dell'assoluta carenza e della mancata preparazione del personale alle nuove esigenze;

quali concrete iniziative intenda assumere per tener conto delle suelencate necessità che si ripercuotono molto negativamente sul piano sociale in un territorio in crisi e con gravi problemi occupazionali.

(4-02260)

FLORINO. – *Ai Ministri senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la mancata reiterazione del «decreto Napoli» blocca di fatto ed espone al rischio di chiusura le industrie, le imprese e l'indotto interessati al completamento del programma straordinario di ricostruzione nell'area metropolitana;

che le precedenti bocciature del decreto in questione hanno visto affiorare grossi contrasti negli stessi partiti di maggioranza, incapaci ormai di dare una risposta concreta alle legittime aspettative dei terremotati napoletani ancora ricoverati in alloggi di fortuna;

che i contrasti accentuatisi negli ultimi tempi sono da addebitare alla disinvolta gestione del commissariato della regione Campania che ha concesso senza gare di appalto lavori già allo stato di cantiere e non finanziati, se non con i fondi previsti dal decreto in questione;

che i dipendenti distaccati ed assunti presso i commissariati di Governo da due mesi non percepiscono indennità e stipendio;

l'interrogante chiede di sapere:

se non si intenda accertare e colpire le eventuali responsabilità per lavori concessi da parte del commissario della regione Campania senza le prescritte norme di legge;

se non si ritenga opportuno ripresentare il «decreto Napoli» in tempi brevi affinchè venga esaminato dalle competenti commissioni e portato all'esame della Assemblea per l'approvazione.

(4-02261)

TRIPODI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il presidente della sezione penale del tribunale di Reggio Calabria dottor Saverio Mannino, attraverso una intervista pubblicata dal settimanale «Epoca» e messa in risalto dalla stampa nazionale, ha denunziato l'allucinante situazione della sicurezza fisica in cui i magistrati, che come lui hanno presieduto collegi delle corti d'assise che hanno celebrato importanti processi a potenti cosche mafiose o che sono impegnati in prima linea nella lotta contro la criminalità organizzata, si trovano ad operare;

che con la clamorosa intervista è stato messo in drammatica evidenza lo stato di completa insicurezza riservata agli operatori della giustizia e loro famiglie per la mancanza degli strumenti di vigilanza che lo Stato democratico dovrebbe assicurare a tutti i magistrati particolarmente impegnati in un'area dove il potere criminale mafioso si esprime al massimo livello di pericolosità,

l'interrogante chiede di sapere:

1) le ragioni che hanno indotto il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza e gli altri organismi preposti a togliere improvvisamente la vigilanza davanti alla dimora del dottor Mannino nonostante che lo stesso avesse manifestato la propria preoccupazione in considerazione dell'attività criminosa della mafia che nella città e nella provincia di Reggio Calabria assume l'aspetto di eccezionale emergenza;

2) i motivi che hanno suggerito alle autorità competenti di fornire al giudice Mannino l'auto blindata soltanto per l'andata e il ritorno tra il proprio domicilio e il luogo di lavoro rendendo il magistrato possibile bersaglio della mafia;

3) in relazione al contenuto agghiacciante dell'intervista, quali sono stati gli organismi che si sono assunti la grave responsabilità di agire in contrasto con il dovere primario di tutelare adeguatamente l'incolumità fisica, personale e dei familiari, dei magistrati impegnati nella battaglia contro la mafia;

4) quali iniziative intenda attuare per tutelare il dottor Mannino e tutti gli altri magistrati esposti a rischio, evitando di indebolire ulteriormente il potere della giustizia con il conseguente rafforzamento delle organizzazioni criminali.

(4-02262)

PETRARA. – *Al Ministro della pubblica istruzione* – Per sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che il dottor Giovanni Lacoppola, consigliere in servizio presso il provveditorato agli studi di Alessandria, in data 29 settembre 1987 ha presentato alla direzione generale del personale, alla direzione generale dell'istruzione universitaria e al consiglio di amministrazione del dicastero della pubblica istruzione un'istanza intesa ad ottenere il trasferimento presso l'università degli studi di Bari, ai sensi dell'articolo 200 del testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3;

il motivo per cui sino ad oggi non è stata data alcuna risposta all'interessato in merito alla sua richiesta;

se i motivi addotti dall'interessato non giustifichino sufficientemente la richiesta di trasferimento;

che cosa intenda fare il Ministro per garantire le ragioni e il buon diritto dell'interessato.

(4-02263)

LOPS, PETRARA. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che, con la legge n. 275 del 1988 che disciplina la dislocazione degli uffici distrettuali delle imposte, si è prevista la soppressione dell'ufficio

distrettuale delle imposte dirette di Andria (Bari) e l'affidamento di quelle funzioni all'ufficio terminale di Barletta;

che nel comune di Andria (che conta 90.000 abitanti) la funzione di questo ufficio (oggi soppresso) è stata ed è molto rilevante, basti pensare che nel solo anno 1987 sono state presentate 32.000 dichiarazioni dei redditi;

che il gettito erariale ammonta annualmente a circa 3 miliardi e che considerato tale cifra insieme all'autotassazione ed al versamento delle ritenute alla fonte si superano i trenta miliardi all'anno;

che l'ufficio in questione ha rilasciato negli anni scorsi circa 3.000 certificati all'anno e che a partire dall'applicazione della legge, migliaia di andriesi dovrebbero recarsi a Barletta per il rilascio di una documentazione, il che appare impossibile data anche la carenza del servizio di trasporto pubblico, già oggi molto affollato da lavoratori e studenti pendolari;

che la città di Andria, nel recente passato, ha già subìto anche la soppressione dell'ufficio del registro, con gravi conseguenze per la popolazione contadina e operaia di quel centro così popoloso,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se non si ravvisi la necessità di riesaminare il problema, onde evitare la soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette, per venire incontro alle esigenze della popolazione, di tutto intero il consiglio comunale e la giunta municipale che hanno chiesto di non umiliare ulteriormente Andria e la sua popolazione.

(4-02264)

BUSSETI. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che con la legge n. 275 del 1988 concernente: «Proroga del termine per il funzionamento di taluni uffici distrettuali delle imposte dirette», si è riproposta la annosa questione della definitiva localizzazione dei centri di servizio delle imposte dirette;

che il problema assilla il comune di Andria che, a partire dal 1976, attende invano che gli sia restituita la localizzazione degli uffici sia delle imposte dirette, sia di quelle indirette, secondo esplicite promesse in tal senso fatte in sede ministeriale alla vigilia dei tanti appuntamenti legislativi concernenti la disciplina delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) per quali ragioni non si sia ancora provveduto ad emanare i promessi provvedimenti di ripristino nel comune di Andria degli uffici finanziari (imposte dirette e indirette);

2) quali criteri organizzativi del servizio potrebbero ragionevolmente giustificare la soppressione definitiva della localizzazione degli uffici finanziari nel comune di Andria, ovvero giustificare ulteriori ritardi nel ripristino dei medesimi uffici in quel comune, atteso che esso ha una popolazione pari a circa 90.000 abitanti, è sede di distretto scolastico monocomunale, è sede circoscrizionale per l'occupazione in agricoltura nell'ambito della più recente organizzazione territoriale del Ministero del lavoro, è sede di curia diocesana, produce per l'erario un gettito annuo pari a

circa 30 miliardi di lire, esprime una esigenza di non meno di tremila certificazioni erariali annue.

(4-02265)

SCIVOLETTO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 ottobre un incendio doloso è stato appiccato alla abitazione estiva dell'assessore ai lavori pubblici del comune di Vittoria (Ragusa), Giambattista Rocca, provocando danni per oltre 20 milioni;

che questo atto criminoso fa seguito ad altri atti criminosi avvenuti nel corso degli ultimi anni contro amministratori del comune di Vittoria – professore Giombattista Gravina, dottor Rosario Iacono, onorevole Francesco Aiello –;

che con queste azioni intimidatorie si vuole colpire la volontà degli amministratori locali di operare, nel settore dell'urbanistica, degli appalti e dei lavori pubblici, con l'obiettivo di garantire trasparenza, libertà e autonomia all'attività amministrativa del comune,

l'interrogante chiede di sapere quali misure urgenti ed efficaci si intende predisporre al fine di combattere e stroncare la criminalità organizzata a Vittoria e in provincia di Ragusa e al fine di garantire la sicurezza degli amministratori e di tutti i cittadini di Vittoria e dell'intera area iblea.

(4-02266)

FERRARA Pietro. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* – Premesso che il «pianeta sanità» è costituito da molteplici realtà; esistono, specie nel profondo sud, ospedali – spesso, in certe zone, da secoli, uniche strutture pubbliche – che, per motivi vari, non hanno adeguato le piante organiche ai livelli previsti dalla legge Mariotti del 1968. Detta carenza ha prodotto nel tempo una sottoutilizzazione dei diversi reparti e costretto i cittadini a cercare la dovuta assistenza in ospedali di altre città;

considerato che a questa penalizzazione, cui per anni lo Stato italiano non ha saputo dare una risposta positiva, si sta per aggiungere una seconda punizione: la rideterminazione dei posti-letto, da programmare in base al tasso di utilizzo dei suddetti. Infatti, una divisione che è stata costretta, per carenza di medici e di infermieri, a non utilizzare parte dei posti-letto, alla luce del nuovo decreto del 13 settembre 1988 (che si fonda sul tasso di utilizzo dei posti-letto) deve ridurre la propria recettività e addirittura rischia di scomparire. Pertanto verrebbe in tal modo meno uno dei pilastri della riforma sanitaria: assicurare a tutti gli utenti un'assistenza qualificata ed uniforme in tutto il territorio dello Stato,

l'interrogante chiede quindi se non si ritiene opportuna una modifica dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità del 13 settembre 1988, concernente la determinazione degli *standards* del personale ospedaliero onde consentire che i presìdi ospedalieri che alla data del 1° gennaio 1988 disponevano di personale in numero inferiore al minimo di organico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, nella rideterminazione dei posti-letto, siano esclusi dall'obbligo del calcolo del tasso di utilizzazione dei suddetti, nel triennio 1985-1987.

(4-02267)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00553 dei senatori Chiarante ed altri, sulla vicenda del ragazzo Sergio Di Zenobio.

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00552, del senatore Gambino, sulle conseguenze sotto il profilo produttivo e occupazionale degli eventi calamitosi che hanno colpito la Sicilia negli anni 1987-1988.